review humanities and law intercultural <
CALUMET

CALUMET – intercultural law and humanities review
ISSN 2465-0145 (on-line)
ISSUE 26(2026)
For Info: www.calumet-review.com

Andrea Ripa

"Determinare il giusto, che è il vero" (Leone XIV)
Una proposta per dare rilievo canonico alla vulnerabilità

Abstract
The essay examines the passage from vulnerability, understood as a constitutive dimension of the human condition, to canonical criminal liability for abuse of authority. After distinguishing the anthropological, psychological-relational, juridical and penal levels, it proposes a situated and relational notion of vulnerability and, starting from a paradigmatic case drawn from consecrated life, analyses cann. 1395 §3 and 1398 §2 CIC, the notion of vulnerable adult in *Vos estis lux mundi* and the relationship between penal proceedings and dismissal from the institute, distinguishing their purposes, prerequisites and safeguards. On the evidentiary level, it distinguishes typical from evidentiary vulnerability and sets out the limits within which the latter may be used; drawing on Michele Taruffo's theory of evidence, it then develops a method of assessment inspired by the *opus vermiculatum*, based on temporal proximity, convergence of independent sources, the discriminating power of evidence and the falsifiability of the accusatory hypothesis. For abuse of authority committed through relational conditioning it proposes an evidentiary threshold, which governs the proof of that specific modality without becoming a general requirement of the offence, and it argues that the judicial process is preferable in complex relational cases, with due respect for moral certainty and the presumption of innocence.

Keywords: vulnerability; abuse of authority; can. 1395 §3 CIC; vulnerable adult; consecrated life; evidence; moral certainty; canonical penal process.

Abstract
Il saggio esamina il passaggio dalla vulnerabilità, intesa come dimensione costitutiva della condizione umana, alla responsabilità penale canonica per abuso di autorità. Distinti i livelli antropologico, psicologico-relazionale, giuridico e penale, propone una nozione situata e relazionale di vulnerabilità e analizza, a partire da un caso paradigmatico tratto dalla vita consacrata, i cann. 1395 §3 e 1398 §2 CIC, la nozione di adulto vulnerabile di *Vos estis lux mundi* e il rapporto tra procedimento penale e dimissione dall'istituto, distinguendone finalità, presupposti e garanzie. Sul piano probatorio, distinta la vulnerabilità tipica da quella probatoria e precisati i limiti dell'impiego di quest'ultima, elabora, in dialogo con la teoria della prova di Michele Taruffo, un metodo di accertamento ispirato all'*opus vermiculatum*, fondato sulla prossimità temporale, sulla convergenza di fonti indipendenti, sulla capacità discriminante delle prove e sulla falsificabilità dell'ipotesi accusatoria. Per l'abuso di autorità realizzato mediante condizionamento relazionale propone una soglia probatoria, che disciplina la prova di quella specifica modalità senza divenire requisito generale della fattispecie, e argomenta la preferenza per la via giudiziale nei casi relazionali complessi, nel rispetto della certezza morale e della presunzione di innocenza.

Parole chiave: vulnerabilità; abuso di autorità; can. 1395 §3; adulto vulnerabile; vita consacrata; prova; certezza morale; processo penale canonico.

review humanities and law intercultural
CALUMET

Sommario: Introduzione. – 1. Nota metodologica: distinguere i livelli per evitare gli automatismi. – 2. Il livello antropologico: la vulnerabilità come condizione umana. – 3. Dalla vulnerabilità universale alla vulnerabilità concreta. – 4. La vulnerabilità come relazione: pericolo, vulnerabilità, esposizione. – 5. Il livello psicologico e relazionale. – 6. L'autorità spirituale e la specificità del contesto ecclesiale. – 7. Un caso paradigmatico: il superiore, il religioso a lui soggetto e la complessità delle asimmetrie. – 8. Fragilità, vulnerabilità, sfruttamento e incidenza sulla libertà. – 9. L'autopercezione: dato da ascoltare, fatto da verificare. – 10. Il passaggio al diritto penale canonico: principio di legalità e tipicità. – 11. Il caso paradigmatico nel contesto della vita consacrata: pena e dimissione. – 12. Vulnerabilità tipica e vulnerabilità probatoria. – 13. L'analogia metodologica con il *metus reverentialis*. – 14. L'*opus vermiculatum*: una teoria del mosaico probatorio. – 15. Tre criteri per valutare la forza delle prove. – 16. La falsificabilità dell'ipotesi accusatoria. – 17. Certezza narrativa e certezza morale. – 18. Lacune periferiche e lacune strutturali. – 19. La soglia dell'incidenza sulla libertà nelle forme relazionali dell'abuso. – 20. Una proposta definitoria. – 21. La scelta della via: processo giudiziale e procedimento extragiudiziale. – 22. Il contraddittorio come strumento di verità. – 23. La perizia psicologica nel processo. – 24. La finalità del processo penale canonico: verità, giustizia e pena. – 25. Una griglia operativa di accertamento. – 26. Conclusioni.

Introduzione

Il tema della vulnerabilità è divenuto centrale nel linguaggio contemporaneo della tutela della persona e ha ricevuto grande attenzione anche nel contesto ecclesiale. La sua forza intuitiva è evidente: alcune condizioni personali, relazionali o istituzionali possono esporre un soggetto a pressioni, dipendenze e forme di sfruttamento che rendono più difficile l'esercizio effettivo della libertà. Proprio questa forza, tuttavia, costituisce anche un rischio metodologico. Se il concetto viene utilizzato senza distinguere i diversi livelli del discorso, la vulnerabilità può trasformarsi da categoria descrittiva e protettiva in una qualificazione anticipata della persona e, in ambito penale, in una presunzione implicita di abuso o in qualche forma di automatismo.

Il presente studio propone perciò un itinerario progressivo. Il punto di partenza è **antropologico**: la vulnerabilità appartiene, in forme diverse, alla condizione umana e non identifica una classe separata di persone. Il secondo livello è **psicologico** e relazionale: la vulnerabilità generale può diventare particolare esposizione al condizionamento in una relazione concreta, senza che ciò implichi necessariamente incapacità o annullamento della libertà. Il terzo livello è **giuridico**: l'ordinamento seleziona alcune di queste situazioni e le traduce in categorie normative, ciascuna con effetti propri[1]. Solo al quarto livello si pone la questione propriamente **penale**: quali condizioni possono assumere rilievo normativo, attraverso quale fattispecie, con quale prova e secondo quale standard di certezza?

Il criterio che guida l'intero percorso può essere espresso in una formula: quanto più ci si avvicina alla conseguenza penale, tanto più occorrono determinatezza concettuale, verifica dei fatti, distinzione dei nessi causali e disciplina della prova. La tutela della persona non richiede di rinunciare alla precisione giuridica; al contrario, la precisione è parte della tutela, perché impedisce tanto la sottovalutazione degli abusi quanto la trasformazione di categorie elastiche in strumenti di responsabilità presunta.

L'itinerario si articola di conseguenza. Dopo una nota di metodo (§ 1), i §§ 2-4 delineano il livello antropologico e la natura relazionale della vulnerabilità; i §§ 5-6 ne considerano la dimensione psicologica e la specificità dell'autorità nel contesto ecclesiale. Un caso paradigmatico, tratto dalla vita consacrata, consente poi di verificare le categorie su una situazione concreta (§§ 7-9). I §§ 10-13

[1] Sul piano più propriamente giuridico-canonistico meritano di essere segnalati, per la lucidità e l'esaustività dell'analisi condotta, i contributi di Ventrella (2023a; 2023b).

affrontano il passaggio al diritto penale canonico, il suo rapporto con la dimissione dall'istituto e le prime conseguenze probatorie, tra le quali la distinzione tra vulnerabilità tipica e vulnerabilità probatoria; i §§ 14-20 elaborano, in dialogo con la teoria della prova, un metodo di accertamento e una soglia per le forme relazionali dell'abuso di autorità; i §§ 21-24 ne traggono le conseguenze per la scelta della via procedurale, per il contraddittorio, per l'uso della perizia e per la finalità del processo. Una griglia operativa (§ 25) e le conclusioni (§ 26) chiudono il percorso.

1. Nota metodologica: distinguere i livelli per evitare gli automatismi

Una corretta analisi deve resistere alla tentazione di procedere per concatenazioni automatiche: autorità significa asimmetria; asimmetria significa vulnerabilità; vulnerabilità significa abuso; abuso significa assenza di libertà; assenza di libertà significa responsabilità penale dell'altro. Ciascuno di questi passaggi può, in determinate circostanze, essere vero; nessuno, però, può essere semplicemente presunto dal precedente.

Il discorso deve pertanto procedere per livelli. Al livello antropologico si considera la persona nella sua condizione di dipendenza, di esposizione e di bisogno di relazioni. Al livello psicologico si analizzano i processi attraverso i quali una relazione può aumentare o diminuire la capacità concreta di dissentire, di allontanarsi, di chiedere aiuto o di scegliere diversamente. Al livello giuridico si individuano categorie, diritti, obblighi e forme di tutela. Al livello propriamente penale, infine, la domanda diventa più stretta: esiste una fattispecie prevista dalla legge? Quali elementi la compongono? Quale condotta deve essere imputata? Quale elemento soggettivo è richiesto? Quale prova consente di raggiungere la certezza necessaria?

Questa scansione impedisce anche di trasformare l'autopercezione in una qualificazione giuridica immediata: l'affermazione "ero vulnerabile" va ascoltata con serietà, ma è un dato da comprendere e da scomporre nei suoi contenuti fattuali, non un accertamento già compiuto (§ 9).

Lo stesso vale per le categorie. Essere giovane, religioso, seminarista, dipendente, malato, subordinato o in crisi può costituire un fattore di rischio, ma non consente da solo di concludere che una persona sia vulnerabile rispetto a un determinato soggetto e a una determinata condotta. La vulnerabilità giuridicamente significativa deve essere sempre situata: rispetto a chi, in quale momento, in quale relazione e in ordine a quale decisione?

2. Il livello antropologico: la vulnerabilità come condizione umana

Un primo correttivo alla tendenza categoriale viene dalla teoria della vulnerabilità di Martha Albertson Fineman. Il suo *vulnerable subject* contesta l'immagine liberale del soggetto autosufficiente e indipendente: la dipendenza dagli altri e dalle istituzioni non è un'anomalia che riguarda soltanto gruppi marginali, ma una dimensione universale della vita umana[2].

Questa impostazione è preziosa perché impedisce di dividere il mondo in persone autonome e persone vulnerabili. Tutti siamo esposti alla malattia, alla perdita, all'età, alla dipendenza affettiva,

[2] Cfr. Fineman (2008; 2015; 2017).

economica o istituzionale; ciò che cambia è il modo in cui le risorse personali, relazionali e istituzionali consentono di rispondere a tale esposizione. La vulnerabilità universale, quindi, non può essere utilizzata direttamente come categoria penale: se tutti siamo vulnerabili, la vulnerabilità antropologica non distingue ancora il caso penalmente rilevante.

Un secondo contributo proviene da Alasdair MacIntyre. In *Dependent Rational Animals* egli insiste sul fatto che razionalità, autonomia pratica e dipendenza non sono realtà incompatibili: l'essere umano diviene agente razionale attraverso relazioni di cura, di riconoscimento e di dipendenza, e attraversa inevitabilmente fasi nelle quali dipende più intensamente dagli altri[3].

Ne deriva una conseguenza decisiva: la dipendenza non equivale all'incapacità. Una persona può essere profondamente legata a un'altra, averne bisogno, riconoscerne l'autorità e, tuttavia, conservare capacità di giudizio e di decisione. Il problema, dunque, non è eliminare la dipendenza dalla descrizione della libertà, ma comprendere quando e come una determinata dipendenza renda la libertà concretamente più esposta al condizionamento.

In Paul Ricoeur questa tensione può essere letta attraverso la figura dell''uomo capace': il soggetto è capace di parlare, di agire, di raccontarsi e di imputarsi le proprie azioni, ma la capacità non elimina la fragilità. La persona è insieme agente e paziente, capace e vulnerabile; l'autonomia non è una proprietà assoluta, bensì una capacità esercitata dentro relazioni e istituzioni[4].

Questa prospettiva consente di parlare di libertà senza cadere né nel formalismo né nel determinismo. Il formalismo guarda soltanto alla possibilità astratta di scegliere: se la persona poteva materialmente dire 'no', allora era libera. Il determinismo, all'opposto, deduce dalla fragilità o dalla dipendenza che la persona non fosse realmente capace di scegliere. Una concezione più realistica considera invece una libertà situata: autentica, ma esercitata dentro condizioni concrete che possono ampliare o restringere le alternative effettivamente disponibili.

Il *capability approach* di Amartya Sen e di Martha Nussbaum offre un linguaggio utile per questa intuizione: la libertà non coincide soltanto con l'assenza formale di impedimenti, ma riguarda le possibilità reali di fare e di essere, ciò che una persona è effettivamente in grado di scegliere nelle condizioni date[5].

Henk ten Have, infine, ha mostrato in bioetica come la vulnerabilità non possa essere compresa adeguatamente entro il solo paradigma dell'autonomia individuale: le condizioni sociali ed economiche possono produrre o intensificare vulnerabilità particolari, che si innestano sulla vulnerabilità comune dell'essere umano[6]. Ai fini del presente discorso è particolarmente utile la sistematizzazione proposta da Catriona Mackenzie, Wendy Rogers e Susan Dodds, e recepita nella cultura giuridica italiana da Baldassare Pastore, che distingue tre forme di vulnerabilità: inerente, situazionale e patogena[7].

La vulnerabilità inerente coincide con l'esposizione comune a ogni essere incarnato e dipendente; quella situazionale dipende da fattori contingenti – età, malattia, isolamento, dipendenza economica, inserimento in una struttura gerarchica – e può essere transitoria; quella patogena, infine, è generata o aggravata proprio dalle relazioni e dalle istituzioni che dovrebbero proteggere la persona, quando chi occupa una posizione di potere o di influenza ne fa un uso che erode l'autonomia altrui. È quest'ultima

[3] MacIntyre (1999), che lega vulnerabilità corporea, dipendenza e sviluppo delle virtù necessarie alla vita comune.
[4] Ricoeur (1990); sul tema dell'*homme capable* e sulla dialettica tra autonomia e vulnerabilità cfr. anche Ricoeur (2004).
[5] Sen (1999); Nussbaum (2011).
[6] Cfr. ten Have (2016).
[7] Cfr. Mackenzie, Rogers e Dodds (2014: spec. 9, 33-34, 38-39); Pastore (2021; 2020: 287).

la forma che più direttamente interessa il diritto penale canonico, perché la relazione ecclesiale – di governo, di formazione, di accompagnamento spirituale – può essere tanto il luogo della cura quanto il luogo nel quale la vulnerabilità viene prodotta.

Sul piano descrittivo, Jonathan Herring ha osservato che la vulnerabilità si lascia identificare nella compresenza di tre elementi: l'esposizione al rischio di un danno, la mancanza di resilienza per evitarlo e la mancanza di risorse per rispondervi[8]. La scomposizione è preziosa per l'accertamento, perché trasforma un giudizio sintetico ("Caio era vulnerabile") in tre domande verificabili: a che cosa Caio fosse esposto, quali risorse interiori possedesse per sottrarsi, quali risorse esterne – persone, istituzioni, alternative – fossero realmente disponibili. Si comprende anche, per questa via, perché la medesima persona possa risultare del tutto capace di autodeterminarsi nella vita ordinaria e, nello stesso tempo, particolarmente esposta in una relazione determinata.

Anche il linguaggio pastorale di Francesco ha insistito sulla dimensione comune della vulnerabilità: "La vulnerabilità ci accomuna tutti. Tutti siamo vulnerabili". La frase è antropologicamente significativa proprio perché sottrae la vulnerabilità alla logica della categoria stigmatizzante[9].

3. Dalla vulnerabilità universale alla vulnerabilità concreta

Se la vulnerabilità è universale, occorre un secondo passaggio per renderla analiticamente utile. Si può distinguere tra vulnerabilità costitutiva e vulnerabilità concreta: la prima appartiene alla condizione umana; la seconda nasce dall'interazione tra fattori personali, relazionali, istituzionali e contestuali. Non è dunque corretto chiedere soltanto: "Caio è vulnerabile?". È più preciso domandare: "Caio era particolarmente esposto al condizionamento di Tizio, in quel momento e rispetto a quella determinata decisione?".

In questa prospettiva occorre distinguere la fragilità personale dalla vulnerabilità relazionale. Una crisi vocazionale, un lutto, una storia di abbandono, un bisogno affettivo intenso, una malattia o una fase di disorientamento possono costituire fragilità. Ma la fragilità di Caio diventa vulnerabilità rispetto a Tizio soltanto quando si innesta in una relazione nella quale Tizio assume, per lui, un peso particolare, perché concentra funzioni istituzionali, sostegno affettivo, riferimento spirituale, possibilità di accesso a risorse o prospettive future. La medesima fragilità può restare priva di rilievo nella relazione con Sempronio, che quelle funzioni non concentra: la vulnerabilità concreta non è una proprietà di Caio, ma una qualità della sua relazione con una persona determinata.

La distinzione evita due errori speculari: pensare che una persona fragile sia necessariamente incapace di scegliere, e pensare che una persona formalmente capace e intelligente non possa essere particolarmente esposta al condizionamento. La capacità generale di intendere e di volere non esaurisce la questione della libertà concreta dentro una relazione specifica.

[8] Herring (2018: 9-14); cfr. Lorubbio (2020: 661-662).

[9] Francesco, Parole nella visita alla Cittadella della Carità, in occasione del 40° anniversario della Caritas diocesana di Roma, 29 novembre 2019 (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/11/29/0943/01941.html; visitato il 18 novembre 2026). Cfr. anche Id., Messaggio per la XXXI Giornata Mondiale del Malato, 11 febbraio 2023: "Tutti siamo fragili e vulnerabili".

4. La vulnerabilità come relazione: pericolo, vulnerabilità, esposizione

La distinzione tra vulnerabilità costitutiva e vulnerabilità concreta può essere resa più operativa mediante uno strumento mutuato, in modo forse inusuale, dagli studi sulla riduzione del rischio di catastrofi, ambito nel quale la nozione di vulnerabilità è oggetto di elaborazione da lungo tempo[10]. Nella formalizzazione proposta da Antonello Pasini, il rischio (R) è il prodotto di un pericolo (P), della vulnerabilità del soggetto esposto (V) e dell'esposizione al pericolo (E), secondo la formula $R = P \times (V \times E)$[11].

Trasposte nel contesto ecclesiale, le variabili assumono un significato preciso. P indica l'agente potenzialmente nocivo: per esempio, chi esercita un ruolo di guida senza adeguata maturità affettiva, con una visione distorta del proprio compito o con tendenze manipolatorie. V indica la suscettibilità della persona a essere influenzata sfavorevolmente, o la sua ridotta capacità di resistere all'offesa. E indica la durata e le condizioni della relazione: il tempo trascorso insieme, l'assenza di terzi, la sovrapposizione di ambiti di vita[12]. La struttura moltiplicativa esprime un'intuizione decisiva: se una delle variabili è prossima allo zero, il rischio si riduce drasticamente; se tutte sono elevate, anche un pericolo di media entità può produrre un danno grave. Una persona molto fragile corre rischi minimi se le persone con cui si relaziona sono equilibrate e consapevoli del proprio ruolo e se tempi e spazi della relazione restano proporzionati alla sua natura; viceversa, anche una persona sufficientemente equilibrata può divenire vulnerabile se esposta in modo sproporzionato a una relazione con una figura che ne erode progressivamente l'autonomia.

Per l'accertamento penale ne derivano tre conseguenze. La prima: V non può mai essere quantificata in astratto, come attributo isolato della persona, ma soltanto in rapporto a un determinato P e a una determinata E; la perizia che pretendesse di stabilire se Caio fosse 'vulnerabile in sé' risponderebbe a una domanda mal posta (vi si tornerà a proposito della perizia, § 23). La seconda: l'oggetto primario dell'indagine non è la persona, ma la relazione, con la sua storia, le sue modalità e i controlli presenti o assenti. La terza: la responsabilità penale non può derivare dal valore elevato di V, che appartiene alla situazione di Caio, ma soltanto da ciò che, nella variabile P, è imputabile alla condotta di Tizio. Il modello, che ha valore euristico e non pretende di misurare grandezze, non sostituisce la fattispecie: serve a formulare le domande con cui verificarla[13].

Una conferma della natura relazionale e contestuale della vulnerabilità proviene anche da esperienze giuridiche estranee all'ordinamento canonico. Le *Reglas de Brasilia* sull'accesso alla giustizia delle persone in condizione di vulnerabilità la descrivono come una particolare difficoltà a esercitare pienamente i propri diritti davanti al sistema giudiziario; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sviluppato un approccio individualizzato, che valuta la vulnerabilità nella specificità del caso anziché come proprietà fissa di una categoria; la Corte interamericana dei diritti umani ha elaborato la nozione

[10] Cfr. Füssel (2005).
[11] Pasini (2020: 6-13). La formula è qui riportata nella versione semplificata adottata nella riflessione canonistica citata nella nota seguente.
[12] Per l'applicazione del modello alla vulnerabilità nell'ambito dell'abuso spirituale, cfr. Ripa (2026a: 898-900). Il contributo riprende la relazione presentata al Convegno di studi "Diritto oltre le fragilità", Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", 2 dicembre 2024.
[13] Su questi profili, e sull'opportunità che l'accertamento della vulnerabilità relazionale avvenga nella sede del processo giudiziale, cfr. Ripa (2026b: §§ 4-6); il presente lavoro ne sviluppa le premesse in chiave probatoria. Sul fatto che V non possa mai essere ridotta a zero, perché "la vulnerabilità fa parte della condizione umana", cfr. Tommasi (2018: 111).

di vulnerabilità 'rafforzate', nelle quali la compresenza di più fattori non si somma, ma si moltiplica[14]. Si tratta di riferimenti che non possono essere trasferiti meccanicamente nel diritto penale della Chiesa, ma che mostrano come la riflessione giuridica contemporanea, quando prende sul serio la vulnerabilità, sia condotta a cercarla nella relazione e non nella categoria.

Nella stessa direzione si muove, all'interno della Chiesa, un'evoluzione del linguaggio che merita di essere registrata. Nel discorso del 16 marzo 2026 all'Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, Leone XIV ha parlato di "minori e persone in situazioni di vulnerabilità", anziché di adulti vulnerabili, e ha affermato che la loro tutela "non è un ambito isolato della vita ecclesiale, ma una dimensione che permea la cura pastorale, la formazione, il governo e la disciplina"[15].

Il segretario della Commissione ha letto questa scelta come lo spostamento dell'attenzione dalla persona alla situazione, e ha riferito che il gruppo di studio costituito su mandato dell'Assemblea plenaria del 2024 si orienta a sostituire l'elencazione di categorie con l'individuazione delle situazioni nelle quali la vulnerabilità può essere sfruttata[16]. Sono indicazioni prive di valore normativo, ma convergenti con la tesi qui sostenuta: la domanda rilevante non è chi sia vulnerabile, ma quando e in quale relazione una persona lo diventi.

5. Il livello psicologico e relazionale

La teoria dell'attaccamento di John Bowlby aiuta a comprendere perché la dipendenza affettiva non sia di per sé patologica e perché, tuttavia, la minaccia di perdere una figura di attaccamento possa incidere fortemente sui comportamenti. Il bisogno di una 'base sicura' appartiene allo sviluppo umano; quando però una relazione diventa esclusiva o viene percepita come indispensabile, il costo del dissenso e della separazione può aumentare in modo rilevante[17].

Questo dato non consente ancora alcuna conclusione giuridica. Spiega, piuttosto, perché la domanda "poteva dire di no?" sia troppo povera. Occorre domandare quale significato avesse il 'no' per quella persona: perdita della relazione? Perdita dell'appartenenza? Timore di deludere una figura investita di autorità spirituale? Conseguenze istituzionali? Isolamento? Il dato psicologico diventa così uno strumento per ricostruire il campo concreto delle alternative, non una scorciatoia per dichiarare inesistente la libertà.

Gli esperimenti di Stanley Milgram sull'obbedienza all'autorità, pur appartenendo a un contesto sperimentale molto diverso e non trasferibile meccanicamente alla vita religiosa, hanno mostrato la

[14] Cfr. Lorubbio (2020: 662), sulle *Reglas de Brasilia*, approvate dalla XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (Brasilia, marzo 2008), e Lorubbio (2020: 674), sulle vulnerabilità 'rafforzate', che si producono quando a una condizione di vulnerabilità strutturale se ne affianca una contingente; Timmer (2013); Estupiñan-Silva (2014: 220).

[15] Leone XIV, Discorso ai partecipanti all'Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, 16 marzo 2026 (https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2026/03/16/0204/00391.html; visitato il 18 novembre 2026).

[16] Cfr. Alí Herrera (2026: Introduzione e § 2). Il gruppo di studio individua come elementi ricorrenti dell'abuso una relazione asimmetrica derivante dalla posizione di potere, un'azione che sfrutta consapevolmente tale asimmetria e l'impossibilità della vittima di resistere; sull'ultimo elemento cfr. *infra*, § 19.1.

[17] Bowlby (1969; 1988).

forza dei fattori situazionali e dell'investitura di autorità nel comportamento individuale[18]. Il valore del richiamo è soprattutto negativo: impedisce di spiegare ogni comportamento esclusivamente mediante tratti di personalità. Una persona normalmente autonoma può comportarsi diversamente in un sistema relazionale che attribuisce particolare legittimità all'autorità. Ma, ancora una volta, la probabilità psicologica non equivale alla prova del singolo caso.

Il concetto di *coercive control* elaborato da Evan Stark è utile per comprendere forme di dominio che non si esauriscono in singoli episodi di violenza. Isolamento, intimidazione, controllo delle risorse, restrizione progressiva delle alternative e micro-regolazione della vita possono produrre una forma di intrappolamento relazionale nella quale la libertà formale sopravvive, mentre diminuisce la possibilità concreta di esercitarla[19]. Anche questo modello va utilizzato con prudenza fuori dal contesto per il quale è stato elaborato: non costituisce una categoria canonica né una prova precostituita dell'abuso spirituale. Può però suggerire quali fatti osservare: progressivo isolamento, monopolizzazione delle fonti di consiglio, controllo delle informazioni, uso di premi e di conseguenze, trasformazione del dissenso in colpa, riduzione delle alternative percepite.

Judith Herman, studiando trauma, violenza e condizioni di prigionia o di dominio interpersonale, ha evidenziato il peso dell'isolamento, della paura e della percezione di non avere vie d'uscita. Il suo contributo aiuta a comprendere perché la risposta della persona non possa essere valutata soltanto dall'esterno, sulla base delle alternative teoricamente disponibili[20].

6. L'autorità spirituale e la specificità del contesto ecclesiale

Nel contesto ecclesiale si aggiunge un elemento peculiare: l'autorità può essere vissuta non soltanto come potere organizzativo, ma come mediazione di significati religiosi. Quando il superiore, il formatore, il direttore spirituale o altra figura di riferimento viene percepito come interprete privilegiato della volontà di Dio, il peso della relazione può oltrepassare il piano amministrativo, e un rifiuto può essere vissuto non soltanto come disobbedienza a una persona, ma come infedeltà alla vocazione, alla comunità o a Dio.

Proprio per questo, però, occorre evitare di presumere che ogni autorità religiosa produca automaticamente soggezione psicologica. La relazione spirituale può sostenere e ampliare la libertà; può offrire strumenti di discernimento, pluralità di riferimenti e capacità di assumere responsabilmente decisioni personali. L'abuso non consiste nell'esistenza dell'autorità, ma nell'uso che di essa viene fatto.

Il magistero recente ha dato un nome a questa specifica perversione della relazione religiosa. Francesco ha parlato, già nel 2013, della tentazione di "manipolare le coscienze", qualificata come una forma di molestia spirituale[21]; ha poi ricondotto gli abusi sessuali, di potere e di coscienza a una radice

[18] Milgram (1974). Il richiamo ha valore metodologico: mostra la rilevanza dei fattori situazionali nell'obbedienza, ma non autorizza equivalenze con le relazioni ecclesiali.
[19] Stark (2007; 2023).
[20] Herman (1992), in particolare per i meccanismi di dominio, di isolamento e di percezione dell'assenza di vie d'uscita.
[21] Francesco, Discorso ai partecipanti all'Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, 21 settembre 2013, in AAS 105 (2013) 896.

comune, individuata in un modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa[22]; e ha richiamato con forza la separazione tra foro interno e foro esterno, denunciando come peccato contro la dignità della persona l'uso, per decisioni di governo, di quanto appreso nella sfera della coscienza[23]. In questa prospettiva l'abuso spirituale o di coscienza può essere descritto come il cattivo uso dell'accesso che una persona ha consentito a un'altra nella propria sfera più intima: un accesso inizialmente libero e poi progressivamente sottratto al suo controllo[24].

Il diritto codiciale conosce da tempo strumenti di prevenzione di questa specifica forma di abuso, che operano proprio separando ciò che nella relazione abusiva tende a concentrarsi. Il can. 240 §2 vieta di richiedere il parere del direttore spirituale e dei confessori nelle decisioni sull'ammissione agli ordini o sulla dimissione dal seminario; il can. 630 riconosce ai membri degli istituti religiosi la debita libertà quanto al sacramento della penitenza e alla direzione della coscienza, dispone che i superiori non ascoltino le confessioni dei sudditi se non su loro spontanea richiesta e vieta di indurli in qualunque modo a manifestare la propria coscienza; il can. 985 stabilisce che il maestro dei novizi e il suo socio, il rettore del seminario o di altro istituto di educazione non ascoltino le confessioni sacramentali degli alunni che dimorano nella medesima casa, salvo che questi, in casi particolari, lo chiedano spontaneamente[25].

Queste norme hanno una rilevanza che oltrepassa la prevenzione. Nell'accertamento, la circostanza che Tizio, investito di autorità su Caio, abbia concentrato in sé funzioni che il diritto vuole distinte – governo, formazione, accompagnamento spirituale, ascolto della coscienza – non prova di per sé l'abuso, ma costituisce un indizio di particolare rilievo, perché descrive esattamente la struttura relazionale che il legislatore ha ritenuto di dover impedire.

La riflessione canonistica e l'esperienza dei Dicasteri hanno inoltre messo in luce alcuni segnali ricorrenti delle relazioni spiritualmente abusive: l'uso in foro esterno di informazioni acquisite in foro interno; l'isolamento, esplicito o di fatto, da persone e gruppi 'non graditi'; l'idealizzazione della figura di riferimento, presentata come guida imprescindibile e via privilegiata verso Dio; la svalutazione dei bisogni e delle aspirazioni personali; la saturazione del tempo, anche mediante pratiche devozionali, che impedisce spazi di riflessione autonoma; la reazione minacciosa, più o meno velata, a ogni tentativo di messa in discussione[26].

Anche questi segnali vanno trattati come indizi da verificare e non come elementi costitutivi: il loro valore cresce quando sono compresenti, quando sono documentati in modo contemporaneo ai fatti e quando possono essere ricondotti alla condotta di Tizio anziché alla sola dinamica interiore di

[22] Francesco, Discorso ai Vescovi dei territori di missione partecipanti al seminario promosso dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, 8 settembre 2018, in AAS 110 (2018) 1398; cfr. anche Id., Lettera al Popolo di Dio, 20 agosto 2018; Id., Es. ap. postsinodale *Christus vivit*, 25 marzo 2019, nn. 95 ss. Secondo il resoconto pubblicato da Spadaro (2018), nell'incontro con i gesuiti irlandesi del 25 agosto 2018 Francesco indicò nell'abuso di potere e di coscienza la forma di abuso che precede quella sessuale.

[23] Francesco, Discorso ai partecipanti al XXX Corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica, 29 marzo 2019, in AAS 111 (2019) 568.

[24] Cfr. Ripa (2026a: § 3), ove si sottolinea anche che la percezione soggettiva di essere stati abusati merita ascolto e accompagnamento, ma non può essere identificata *ipso facto* con l'accertamento di un abuso.

[25] Cfr. cann. 240 §2; 630 §§1, 4-5; 985 CIC. Per la lettura di queste norme come strumenti di prevenzione dell'abuso di potere, cfr. Rhode (2026: § 4.2).

[26] Cfr. Ripa (2026a: § 5 e § 8, lett. c), ove i tratti elencati sono ricavati dall'esperienza della Segnatura Apostolica e di alcuni Dicasteri della Santa Sede.

Caio. In prospettiva psicologico-clinica è stato osservato che la manipolazione della coscienza rappresenta la forma di controllo più intrusiva e, proprio per questo, la più efficace, e che in molti comportamenti abusanti il nucleo è il controllo, mentre la connotazione sessuale ne è piuttosto il veicolo[27].

Diventa quindi centrale la distinzione tra asimmetria istituzionale e asimmetria psicologico-affettiva: l'autorità canonica segue una direzione, ma il potere relazionale concreto può seguirne anche un'altra. Un caso paradigmatico consente di mostrare come queste asimmetrie possano intrecciarsi.

7. Un caso paradigmatico: il superiore, il religioso a lui soggetto e la complessità delle asimmetrie

Si immagini un superiore religioso, che d'ora in avanti si indicherà come A, e un religioso soggetto alla sua autorità, che si indicherà come B; il caso servirà da filo conduttore per il resto dello studio. B attraversa una crisi vocazionale e personale e tra i due si sviluppa una relazione affettiva, eventualmente anche sessuale. Il primo dato è indiscutibile: esiste un'asimmetria istituzionale. A dispone, secondo il ruolo e il diritto applicabile, di poteri o di influenza su assegnazioni, permessi, formazione, incarichi, valutazioni o permanenza nella comunità. Ma questo dato, da solo, non prova né la vulnerabilità di B né l'abuso di A.

Se B conserva una rete relazionale autonoma, dispone di altri consiglieri, può contraddire A senza conseguenze, prende iniziative autonome, interrompe e riprende la relazione secondo proprie decisioni e non dipende materialmente da A in modo particolare, l'ipotesi di una vulnerabilità sfruttata diventa più difficile da sostenere. Questi elementi non escludono in assoluto un abuso, ma costituiscono contro-indicatori che devono entrare nel quadro probatorio.

Il quadro cambia se B, durante la crisi, si isola progressivamente e concentra in A il discernimento vocazionale, il sostegno affettivo e la valutazione istituzionale; se teme che il rifiuto della relazione comporti la perdita della vocazione, della comunità o dell'appoggio del superiore; se A conosce questa situazione e la utilizza per ottenere una condotta. In questo caso la relazione presenta elementi che possono sostenere l'ipotesi di una particolare esposizione al condizionamento.

Il modello deve però contemplare anche il dato scomodo: A può essere a sua volta psicologicamente fragile o affettivamente dipendente. Un B giovane, ambizioso e abile può diventare indispensabile al superiore sul piano pratico e poi affettivo, e disporre di un potere relazionale non formalizzato. Questo non cancella l'autorità giuridica di A né giustifica un suo eventuale abuso, ma impedisce di rappresentare la relazione mediante un'unica linea verticale A→B: possono coesistere una linea istituzionale A→B e una linea pratica o affettiva A←B.

La domanda corretta non è dunque soltanto "chi aveva il potere?", ma "quale potere aveva ciascuno, in quale ambito, in quale momento e come lo ha esercitato?". Questa pluralità di asimmetrie è uno dei motivi per cui la qualificazione penale non può precedere la ricostruzione dei fatti.

La ricostruzione deve inoltre tenere conto della qualità canonica dei protagonisti. Che A sia chierico o religioso non chierico, superiore maggiore o superiore locale, e che B sia professo temporaneo, professo perpetuo o candidato agli ordini sacri non è un dettaglio biografico: da questi elementi dipendono la norma applicabile, l'autorità competente, il regime della prescrizione e la

[27] Cfr. Guarinelli (2018: 461), ove l'Autore giunge ad affermare che l'abuso sessuale è soprattutto un abuso, e solo secondariamente sessuale.

possibile concorrenza di procedimenti diversi, penale e di dimissione dall'istituto. Su questi profili si tornerà trattando del passaggio al diritto penale (§§ 10-11).

8. Fragilità, vulnerabilità, sfruttamento e incidenza sulla libertà

Per l'ipotesi di abuso fondata sullo sfruttamento della vulnerabilità emerge una sequenza concettuale che conviene mantenere rigorosamente distinta: fragilità personale; vulnerabilità relazionale; conoscenza della vulnerabilità da parte dell'altro; sfruttamento della vulnerabilità; incidenza sulla libertà; eventuale rilevanza penale. Ogni passaggio della sequenza richiede un accertamento autonomo.

La formula "ridotta capacità di autodeterminazione", talora utilizzata per definire la vulnerabilità, è in molti casi troppo forte e troppo clinica: rischia di avvicinare indebitamente la vulnerabilità all'incapacità. È preferibile parlare di una condizione concreta, situazionale o relazionale, che renda una persona particolarmente esposta al condizionamento di un'altra in relazione a una determinata condotta. La persona può conservare intelligenza, volontà e responsabilità, pur trovandosi in una relazione nella quale determinate pressioni hanno un peso eccezionale.

Lo sfruttamento costituisce un passaggio ulteriore: è l'utilizzazione consapevole di tale condizione da parte dell'agente per incidere sulla libertà di determinazione dell'altro. La vulnerabilità appartiene alla situazione; lo sfruttamento appartiene alla condotta dell'agente; l'incidenza sulla libertà appartiene all'effetto da accertare. Confondere questi tre momenti significa trasformare la vulnerabilità in una presunzione di colpevolezza.

9. L'autopercezione: dato da ascoltare, fatto da verificare

Nel dibattito contemporaneo è frequente che la persona definisca retrospettivamente la propria esperienza mediante categorie quali vulnerabilità, manipolazione, abuso spirituale o dipendenza. Queste qualificazioni possono essere il frutto autentico di una maturazione successiva e meritano ascolto. Ma in un procedimento penale la qualificazione soggettiva non può sostituire la prova dei fatti che la compongono.

Se B afferma "non potevo dire di no", l'affermazione va analizzata: quale conseguenza temeva? Tale timore era presente al tempo dei fatti o è una rilettura successiva? Era stato espresso a terzi? Esistono messaggi contemporanei? A aveva minacciato, promesso, insinuato o collegato il consenso a conseguenze istituzionali o spirituali? B aveva già detto di no in altre occasioni e, in tal caso, che cosa era accaduto? La narrazione soggettiva diventa così una fonte da valutare nella sua concretezza e nella sequenza dei fatti, ricercando, quando disponibili, elementi esterni di riscontro.

La distanza temporale non rende falsa la narrazione successiva e non ne diminuisce automaticamente il valore probatorio: è una circostanza da valutare insieme alle condizioni della memoria, alle ragioni dell'emersione tardiva e all'intero materiale disponibile. La prova contemporanea e la memoria retrospettiva possono svolgere funzioni diverse. La ricerca di riscontri esterni è doverosa quando essi siano accessibili, ma la loro mancanza non determina da sola l'insufficienza della testimonianza. Il can. 1572 chiede al giudice di valutare la condizione e l'onestà del teste, la fonte della sua conoscenza, la coerenza della deposizione e gli eventuali elementi di conferma; il can. 1573, pur

stabilendo che la deposizione di un solo teste non può fare piena fede, ammette che la faccia quando si tratti di un teste qualificato che deponga su cose compiute d'ufficio o quando le circostanze di cose e di persone lo suggeriscano. Il metodo deve quindi evitare tanto il sospetto sistematico verso chi denuncia quanto l'assunzione della narrazione come conclusione giuridica già formata.

10. Il passaggio al diritto penale canonico: principio di legalità e tipicità

Il passaggio al penale comporta un restringimento ulteriore. Anche una ricostruzione psicologicamente persuasiva di dipendenza e di sfruttamento richiede un fondamento normativo per assumere rilievo penale. Tale fondamento può essere costituito da una fattispecie specifica oppure, alle condizioni da esso previste, dal can. 1399, che consente di punire la violazione esterna di una legge divina o canonica, anche quando la norma violata non sia in sé penale, se la speciale gravità della violazione esige la punizione e urge la necessità di prevenire o di riparare gli scandali. La norma non serve a trasformare qualsiasi fatto in delitto: occorre identificare la norma violata, provare la violazione esterna e la sua grave imputabilità e motivare la sussistenza delle condizioni ulteriori richieste. L'etichetta di manipolazione o di abuso spirituale non sostituisce nessuno di questi accertamenti: la ricostruzione probatoria accerta il fatto, ma non può riscrivere la norma per adattarla al fatto ricostruito.

Nel diritto vigente, il can. 1395 §3 punisce il chierico che, con violenza, minacce o abuso della sua autorità, commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali. Il testo non assume come elemento autonomo la categoria generale di "adulto vulnerabile": il fulcro, per quanto qui interessa, è l'abuso di autorità e la sua relazione con la condotta[28]. La particolare vulnerabilità di B non costituisce, pertanto, un requisito generale aggiuntivo della fattispecie: quando l'ipotesi accusatoria si fonda sul suo sfruttamento, essa assume uno specifico rilievo probatorio, e i criteri che si proporranno per questa ipotesi, o per quella del condizionamento relazionale, disciplinano la prova di quella modalità senza aggiungersi agli elementi di ogni abuso di autorità (§ 19).

Il can. 1398 §1 tutela specificamente il minore, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione e quella alla quale il diritto riconosce pari tutela[29]. Il §2 dello stesso canone merita particolare attenzione per il caso qui esaminato: non si limita a estendere i delitti di cui al §1 ai membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica e ai fedeli che godono di una dignità o compiono un ufficio o una funzione nella Chiesa, ma richiama espressamente anche il can. 1395 §3. Ne segue che, dopo la riforma del 2021, la fattispecie fondata sulla violenza, sulle minacce o sull'abuso di autorità non riguarda più soltanto il chierico; un superiore religioso non chierico che abusi della propria autorità per commettere un delitto contro il sesto comandamento può integrarla, con le pene previste dal can. 1336 §§2-4[30].

[28] CIC, can. 1395 §3, nel testo del Libro VI riformato da Francesco con la Cost. ap. *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, in vigore dall'8 dicembre 2021.

[29] CIC, can. 1398 §1, 1°, che menziona il minore, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione e "quella alla quale il diritto riconosce pari tutela".

[30] Cfr. can. 1398 §2, testo vigente: il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, "se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3", è punito a norma del can. 1336, §§ 2-4. Sulla portata del rinvio, e sulla scelta, criticata, di non estenderlo ai §§ 1-2 del can. 1395, cfr. Skonieczny (2025: 74-75); Rhode (2024: 545-546).

La qualità canonica di A determina dunque la norma applicabile, la competenza e il regime della prescrizione: il delitto di cui al can. 1398 §2 commesso da un membro non chierico non rientra tra i delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede[31]. Quanto alla prescrizione, la distanza temporale, che sul piano probatorio non priva di valore la narrazione successiva (§ 9), incide invece sulla procedibilità: per i delitti di cui ai cann. 1395 e 1398 §2 l'azione criminale si estingue in sette anni (can. 1362 §1, 2°), salva la diversa disciplina dei delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede. Ciò rende ancora più importante che le segnalazioni siano accolte con tempestività e che gli elementi contemporanei ai fatti siano raccolti e conservati per tempo[32].

Vos estis lux mundi, nella versione aggiornata del 25 marzo 2023, definisce l'"adulto vulnerabile" come ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica o di privazione della libertà personale che, di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa[33]. La definizione è significativa perché mostra che la vulnerabilità normativa può riguardare anche la capacità di resistere all'offesa, e non soltanto quella di intendere o di volere. Ma proprio la sua formulazione impedisce di identificarla automaticamente con qualsiasi vulnerabilità relazionale: una dipendenza affettiva, spirituale o istituzionale può essere probatoriamente rilevante per comprendere un abuso di autorità senza coincidere necessariamente con la definizione tecnica di adulto vulnerabile.

Giova ricordare, d'altra parte, che la definizione era comparsa per la prima volta – riferita allora alla "persona vulnerabile" – nella Legge N. CCXCVII dello Stato della Città del Vaticano sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019, prima di essere recepita nel motu proprio, che ha adottato l'espressione "adulto vulnerabile" soltanto nella revisione del 2023[34]; e che, secondo la dottrina che ne ha offerto un primo commento, essa adotta un linguaggio di matrice più civilistica che canonistica, bisognoso di essere tradotto in fattispecie[35]. Lo stesso motu proprio, con una scelta terminologica significativa, non parla di "vittime", ma di "coloro che affermano di essere stati offesi", lasciando all'esito del procedimento l'accertamento di tale qualità[36]: è la medesima prudenza che si è raccomandata a proposito dell'autopercezione (§ 9).

Con una nota del 30 gennaio 2024 il Dicastero per la Dottrina della Fede ha ribadito che la nozione di adulto vulnerabile di *Vos estis lux mundi* integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza

[31] Cfr. Skonieczny (2025: 76-79); Dicastero per la Dottrina della Fede, nota del 30 gennaio 2024 sulla competenza del Dicastero in materia di adulti vulnerabili.

[32] Cfr. can. 1362 §§1-3, testo vigente; Skonieczny (2025: 78), il quale rileva le conseguenze della mancata riserva del delitto di cui al can. 1398 §2 commesso da membri non chierici.

[33] Francesco, Lett. ap. in forma di motu proprio *Vos estis lux mundi*, 25 marzo 2023, art. 1 §2, b), in AAS 115 (2023) 394-404, qui 396. La versione originaria del 7 maggio 2019, che parlava di "persona vulnerabile", è in AAS 111 (2019) 823-832 (definizione a p. 825).

[34] Legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019, art. 1. La legge è richiamata da Francesco, Lett. ap. in forma di motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019, n. 1, in AAS 111 (2019) 485-487, qui 486. Cfr. anche Ripa (2026a: § 6.1). Secondo la nota del Dicastero per la Dottrina della Fede del 30 gennaio 2024, il concetto è stato introdotto nell'ordinamento canonico con il motu proprio *Vos estis lux mundi*, entrato in vigore il 1° giugno 2019.

[35] Cfr. Astigueta (2019: §§ 2.1.b e 5).

[36] Cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 5 §1; Astigueta (2019: § 3.3); Montini (2022: 362-366), il quale giudica il testo particolarmente accurato proprio perché evita di qualificare la persona come offesa prima del processo; lo stesso criterio si ritrova nell'art. 18 §3 del testo vigente (art. 17 §3 nella versione del 2019), in AAS 115 (2023) 403. La formula latina dell'art. 5 §1 parla di coloro che "se [...] laesos esse affirmant": AAS 115 (2023) 397.

del Dicastero sui delitti riservati, che resta limitata, oltre ai minori, a chi ha abitualmente un uso imperfetto della ragione. Il chiarimento conferma la necessità di non sovrapporre categorie normative che operano in ambiti diversi[37].

Un ulteriore livello è rappresentato dal can. 1326 §1, 2°, che impone una punizione più grave per chi è costituito in dignità o ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto: qui l'abuso di autorità opera come circostanza aggravante, e non come elemento costitutivo del delitto-base[38]. La distinzione richiede, tuttavia, una precisazione. Quando l'abuso di autorità è già assunto dalla norma come modalità della condotta – come nel can. 1395 §3 – esso non può essere valutato una seconda volta come aggravante: l'aggravante comune presuppone un elemento esterno alla descrizione della fattispecie e si applica soltanto se il delitto non consiste già, per definizione, in un abuso di autorità[39].

Occorre inoltre non confondere l'abuso di autorità come modalità di commissione di un delitto contro il sesto comandamento con il delitto di abuso della potestà ecclesiastica o dell'ufficio, oggi previsto dal can. 1378 §1: nel primo caso l'autorità è utilizzata per ottenere qualcosa del tutto estraneo alle facoltà dell'ufficio; nel secondo è esercitata in modo distorto una facoltà che all'ufficio appartiene[40]. La distinzione non è soltanto teorica, perché una condotta di A può risultare penalmente rilevante a titolo di abuso d'ufficio – per esempio, per l'uso strumentale di un trasferimento, di un permesso o di una valutazione formativa – anche quando non sia provato il nesso con la condotta sessuale richiesto dal can. 1395 §3.

11. Il caso paradigmatico nel contesto della vita consacrata: pena e dimissione

Quando A e B sono membri di un istituto religioso, il quadro si arricchisce di un ulteriore livello: accanto all'eventuale procedimento penale può essere avviata la procedura di dimissione dall'istituto prevista dal can. 695 §1. Nel testo modificato dal m.p. *Recognitum Librum VI* del 26 aprile 2022, il membro deve essere dimesso per i delitti di cui ai cann. 1395, 1397 e 1398. La possibilità di non procedere alla dimissione è prevista soltanto per i delitti di cui ai cann. 1395 §§2-3 e 1398 §1: in tali casi il Superiore maggiore può ritenere che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa provvedere sufficientemente in altro modo alla correzione del membro, alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo. L'eccezione non menziona il can. 1398 §2, e la sua applicazione non può quindi essere presunta per il solo fatto che questo paragrafo rinvia anche alle

[37] Dicastero per la Dottrina della Fede, nota del 30 gennaio 2024, cit. Il documento distingue la definizione ampia di *Vos estis lux mundi* dalla competenza del Dicastero sui delitti riservati, a norma dell'art. 6, 1° delle Norme *Sacramentorum sanctitatis tutela*, riprendendo una formula già presente in Dicastero per la Dottrina della Fede, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, versione 2.0, 5 giugno 2022, n. 5.

[38] CIC, can. 1326 §1, 2°.

[39] Cfr. Rhode (2026: § 6.4); Astigueta (2019: § 2.1.a), il quale qualifica la costrizione all'atto sessuale mediante abuso di autorità come fattispecie intrinsecamente aggravata, distinta dalle circostanze estrinseche di cui al can. 1326.

[40] Cfr. Astigueta (2019: § 2.1.a), con riferimento al can. 1389 §1 del testo allora vigente, corrispondente all'attuale can. 1378 §1. Per un caso di dimissione dallo stato clericale motivata anche dall'abuso d'ufficio e di autorità nei confronti di fedeli affidate al chierico, cfr. Ripa (2021: 1032-1033).

condotte del can. 1395 §3. Nel caso A-B occorre distinguere la qualità canonica di A e la norma in forza della quale il delitto gli è imputato[41].

La coesistenza dei due procedimenti non deve far perdere di vista la loro diversa natura. Il procedimento penale, giudiziale o extragiudiziale, è ordinato ai fini indicati dal can. 1341: il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo. La dimissione, invece, non è una pena nel senso del Libro VI: è un atto amministrativo singolare, che segue una procedura propria (cann. 695 §2, 697-700) e non presuppone l'esercizio dell'azione criminale. La giurisprudenza della Segnatura Apostolica lo afferma chiaramente: la procedura della dimissione obbligatoria è amministrativa e la dimissione di cui al can. 695 §1 non ha natura penale, sicché i delitti ivi menzionati vanno assunti come fatti e non come delitti formalmente intesi; per la medesima ragione non può porsi, a suo riguardo, una questione di prescrizione[42]. Ne trova conferma l'opinione autorevole che esclude l'applicabilità della prescrizione penale alla dimissione[43]. Diverso è anche il fine: la dimissione non è ordinata a sanzionare il delitto, ma alla tutela del bene dell'istituto, della sua identità, della vita fraterna e della missione comune. La coincidenza, rilevata in dottrina, tra gli scopi menzionati dal can. 695 §1 e quelli del can. 1341 non smentisce questa diversità: in quella norma tali scopi non definiscono la finalità della dimissione, ma offrono al Superiore maggiore il criterio per valutare se, nei casi eccettuati, si possa provvedere altrimenti senza separare il membro dall'istituto.

Ne derivano presupposti diversi. La pena presuppone un delitto: una violazione esterna di una legge o di un precetto penale, gravemente imputabile per dolo o per colpa (can. 1321 §§2-3), accertata con certezza morale (cann. 1342 §1 e 1608) e perseguibile entro i termini della prescrizione (can. 1362). La dimissione obbligatoria del can. 695 §1 presuppone anch'essa un fatto corrispondente a una fattispecie delittuosa, ma lo accerta nella sede amministrativa e ai propri fini. La dimissione facoltativa del can. 696 non richiede, invece, alcuna condotta penalmente qualificata: le sue cause devono essere gravi, esterne, imputabili e giuridicamente comprovate, e comprendono comportamenti che possono non integrare alcun delitto, come la trascuratezza abituale degli obblighi della vita consacrata, le ripetute violazioni dei vincoli sacri, la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave o il grave scandalo derivante da un comportamento colpevole del membro[44]. In questi casi, del

[41] Cfr. can. 695 §1, nel testo modificato dal m.p. *Recognitum Librum VI*, 26 aprile 2022, in AAS 114 (2022) 551-552; Rhode (2024: 548-554), il quale osserva che i tre scopi indicati coincidono con quelli del can. 1341.

[42] Cfr. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Prot. n. 53179/17 CA, Dimissionis, decreto del Congresso del 9 maggio 2019, nn. 4-5, che conferma il decreto del Segretario del 26 febbraio 2018 di reiezione *in limine* del ricorso: la procedura della dimissione obbligatoria (can. 695 §2) e l'esame del ricorso gerarchico contro di essa sono di natura amministrativa (n. 4); la dimissione di cui al can. 695 §1 "naturam poenalem haudquaquam prae se fert", cosicché i delitti ivi menzionati vanno assunti "uti facta" e non come delitti formalmente intesi, e non può porsi la questione della loro prescrizione; essa, inoltre, "non fit ad vindicandum delictum sed pro bono religionis" (n. 5, con rinvio a De Paolis [2011: 408] e a D'Ostilio [1984: 560]).

[43] Cfr. Rhode (2024: 552), con i riferimenti a Schöch (2020: spec. 402 e 411), il quale dà notizia di decreti non pubblicati della Santa Sede che presuppongono l'inapplicabilità della prescrizione alla dimissione; per l'opinione contraria, ivi richiamata, cfr. Jiménez Echave (2023: 585).

[44] Per un caso di dimissione fondata sulla disobbedienza ostinata a un precetto formale impartito in forza del voto di obbedienza, cfr. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Prot. nn. 30221/99 CA e 30349/99 CA, decreto definitivo del 24 marzo 2001, n. 14, che non ha ravvisato violazioni di legge nella valutazione del Dicastero, il quale aveva ritenuto la causa "grave, esterna, moralmente imputabile e giuridicamente comprovata". Sulla diversa struttura dei cann. 695 e 696 – nel primo non rilevano, come invece nel secondo, la contumacia e l'incorreggibilità – cfr. *Communicationes* 13 (1981) 347, richiamato nel decreto del 9 maggio 2019, cit., n. 5.

resto, la dimissione segue ad ammonizioni rimaste senza effetto e al giudizio sull'incorreggibilità del membro (can. 697, 2°-3°): un giudizio rivolto alla possibilità di proseguire la vita nell'istituto, più che una valutazione retributiva del fatto.

Diverse sono, infine, le garanzie. Nel procedimento penale operano la presunzione di innocenza (can. 1321 §1), la regola della certezza morale, l'esonero dell'accusato dall'obbligo di confessare (can. 1728 §2) e, nel processo giudiziale, la pienezza del contraddittorio (§§ 21-22). Nel procedimento di dimissione le garanzie sono quelle proprie dell'azione amministrativa: la comunicazione delle accuse e delle prove e la possibilità di difendersi (cann. 695 §2 e 697, 2°), il diritto del membro di comunicare direttamente con il Moderatore supremo e di presentargli le proprie difese (can. 698), la decisione collegiale del Moderatore supremo con il suo consiglio, motivata almeno sommariamente in diritto e in fatto (can. 699 §1), il ricorso con effetto sospensivo (can. 700) e, infine, il sindacato della Segnatura Apostolica sulla legittimità dell'atto, cioè sulla violazione della legge nel procedere o nel decidere (art. 34 §1 della *Lex propria*). Sono garanzie reali, ma ordinate a un oggetto diverso: non l'imputazione di una pena, bensì la legittimità di un atto di governo che separa il membro dall'istituto.

La diversità di finalità, presupposti e garanzie assume particolare importanza proprio quando una medesima vicenda relazionale si presta a valutazioni giuridiche differenti, e se ne possono trarre tre conseguenze. In primo luogo, l'esito del giudizio penale non predetermina quello del procedimento di dimissione: l'assoluzione per mancata prova dell'abuso di autorità non preclude la dimissione fondata su cause comprovate che non richiedono la qualificazione delittuosa (can. 696)[45]; non sembra invece coerente che l'autorità dell'istituto assuma come fatto corrispondente al delitto, ai fini del can. 695 §1, ciò che il giudice penale abbia ritenuto non provato, se non sulla base di elementi nuovi e con una motivazione specifica. In secondo luogo, la dimissione non può essere impiegata come una pena in forma amministrativa: quando la relazione disordinata, l'imprudenza grave o il cattivo governo di cui si dirà a proposito della soglia (§ 19.8) non integrano il delitto, la dimissione che ne derivi deve essere motivata per ciò che è, un provvedimento a tutela del bene dell'istituto, e non presentata come sanzione di un delitto non accertato (cfr. § 24). In terzo luogo, la medesima vicenda può essere valutata, nella sede della dimissione, anche nei confronti di B, per esempio come violazione del voto di castità. La particolare esposizione di B al condizionamento di A, che nel giudizio penale concorre a provare la condotta di A, incide allora sull'imputabilità che il can. 696 §1 esige per le cause di dimissione, e deve essere ponderata con il medesimo rigore, perché chi afferma di essere stato offeso non sia trattato, nella sede amministrativa, come corresponsabile di una condotta che, nell'ipotesi accusatoria, A avrebbe ottenuto da lui mediante abuso di autorità.

Questa duplicità presenta anche un rischio specifico per il metodo qui proposto. Dopo che il m.p. *Competentias quasdam decernere* ha soppresso la necessità della conferma dei decreti di dimissione da parte della Sede Apostolica, le due procedure possono svolgersi in modo indipendente, condotte da autorità diverse, con istruttorie distinte e con esiti potenzialmente contraddittori sui medesimi fatti[46]. Il coordinamento è quindi raccomandabile non solo per economia processuale – evitando, per esempio, di ascoltare due volte gli stessi testimoni, a maggior ragione quando si tratta della persona che afferma

[45] Cfr. Daneels (2004: 199-200), che annovera la dimissione del religioso tra i provvedimenti non penali e osserva che l'assoluzione penale, per esempio per mancanza di dolo o per prescrizione dell'azione criminale, non esclude che il Superiore competente possa ancora adottare misure disciplinari.

[46] Cfr. Francesco, m.p. *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022; Rhode (2024: 562-566). Il termine per il ricorso contro il decreto di dimissione è stato portato da dieci a trenta giorni dal m.p. *Expedit ut iura*, 2 aprile 2023 (can. 700).

di essere stata offesa – ma per una ragione epistemica: i fatti dovrebbero essere ricostruiti una sola volta, nella sede più garantita disponibile, e non piegati a due finalità diverse con due standard differenti. L'unità della ricostruzione non comporta, tuttavia, l'unità della qualificazione: accertati i fatti, ciascun procedimento li valuta secondo la propria norma e il proprio fine, senza che la tutela del bene dell'istituto anticipi il giudizio sulla responsabilità penale e senza che il giudizio penale sia chiamato a decidere della permanenza nell'istituto. Va anche osservato che, nella prassi, gli istituti ricorrono quasi esclusivamente alla via extragiudiziale, benché gli istituti religiosi clericali di diritto pontificio possano disporre di tribunali propri, competenti anche per le cause penali, e benché il ricorso a un tribunale penale interdiocesano o nazionale, dove esista, assicuri una maggiore professionalità[47]: un dato che, alla luce di quanto si dirà sulla scelta della via (§ 21), merita attenta considerazione.

12. Vulnerabilità tipica e vulnerabilità probatoria

Da queste norme emerge una distinzione utile tra vulnerabilità tipica e vulnerabilità probatoria. La prima è quella definita o richiamata dall'ordinamento e produce gli effetti stabiliti dalla norma entro i suoi confini. La seconda è una condizione fattuale che, pur non integrando autonomamente una categoria normativa, può contribuire a provare un altro elemento: per esempio, il concreto abuso dell'autorità.

È quindi possibile che B non rientri nella nozione tecnica di adulto vulnerabile e che, nello stesso tempo, la sua dipendenza da A sia un elemento importante per dimostrare come A abbia abusato dell'autorità. Ed è possibile anche il contrario: una condizione normativamente qualificabile come vulnerabilità non prova da sola che A l'abbia conosciuta o sfruttata, né che abbia commesso il delitto contestato.

La distinzione esige, tuttavia, di precisare i limiti entro i quali una categoria fattuale, priva di autonoma rilevanza tipica, può essere impiegata per provare un elemento della fattispecie. Senza tali limiti la vulnerabilità probatoria finirebbe per reintrodurre, attraverso la prova, ciò che il principio di legalità esclude sul piano della tipicità (cann. 18 e 221 §3). Se ne possono indicare quattro.

Il primo è un limite di funzione. La vulnerabilità probatoria non ha valore in sé, ma soltanto in rapporto all'elemento della fattispecie che concorre a provare: occorre perciò indicare quale elemento essa sostenga – l'utilizzazione abusiva dell'autorità, il nesso con la condotta, la conoscenza che A aveva della condizione di B – e attraverso quale inferenza. Evocata come sfondo generico della vicenda, senza riferimento a un elemento determinato, essa non prova nulla e opera piuttosto come pregiudizio. Per la stessa ragione non può supplire alla prova di un elemento mancante né colmare una lacuna strutturale (§ 18): la dipendenza di B può rendere più comprensibile una condotta di A già provata e rafforzare l'inferenza che la riconduce all'abuso, ma non può sostituire la prova che quella condotta vi sia stata.

Il secondo è un limite di effetti. La categoria probatoria non può produrre gli effetti che l'ordinamento collega alla vulnerabilità tipica: una dipendenza affettiva o spirituale, anche intensa, non fa di B una persona "alla quale il diritto riconosce pari tutela" (can. 1398 §1, 1°), non radica la competenza riservata del Dicastero per la Dottrina della Fede e non modifica il regime della prescrizione

[47] Cfr. Rhode (2024: 555-561, specialmente 558), che richiama Malvaux (2020-2021: spec. 57-58), nonché i cann. 1427 §§1-2 e 1438, 3°.

(§ 10). Gli effetti tipici restano legati alla definizione normativa e non possono essere ottenuti per estensione probatoria.

Il terzo è un limite di prova. La vulnerabilità assunta come premessa di un'inferenza deve essere essa stessa provata, e non dedotta dall'appartenenza a una categoria o dalla sola autopercezione (§§ 1 e 9); e il rigore richiesto dipende dal posto che essa occupa nel ragionamento. Quando concorre soltanto a rendere più verosimile una ricostruzione già sostenuta da altri elementi, basta che sia accertata come fatto e ponderata nella sua capacità discriminante, che è spesso modesta (§ 15.3). Quando, invece, l'inferenza verso un elemento della fattispecie passa necessariamente attraverso di essa – come accade nell'ipotesi di sfruttamento – la conclusione non può essere più certa della premessa: la particolare esposizione di B deve allora essere accertata con certezza morale, al pari degli altri elementi necessari della responsabilità (§ 19.8).

Il quarto è un limite di contraddittorio e di non duplicazione. Se la vulnerabilità di B è assunta come premessa dell'inferenza accusatoria, deve essere contestata come tale, perché la difesa possa discuterne l'esistenza, l'intensità e la conoscibilità da parte di A (cfr. cann. 1720, 1° e 1620, 7°); e la medesima categoria deve essere considerata anche quando giova all'accusato, come nel caso di una fragilità di A o di una dipendenza reciproca (§ 7). Se, inoltre, la vulnerabilità di B ha già concorso a provare la modalità abusiva della condotta, non può essere valutata una seconda volta come circostanza aggravante, per la stessa ragione per la quale l'abuso di autorità già assunto dalla fattispecie non può operare come aggravante comune (§ 10).

Entro questi limiti la vulnerabilità probatoria è uno strumento prezioso per comprendere come l'autorità sia stata usata; fuori di essi diventerebbe una vulnerabilità tipica creata dall'interprete, in contrasto con il principio di legalità. Quando l'ipotesi accusatoria è fondata sullo sfruttamento della vulnerabilità, vale dunque la sequenza già indicata (§ 8), che si conclude, e non comincia, con la sussunzione nella fattispecie: il diritto penale non può iniziare dall'ultima parola della sequenza e retrocedere alla ricerca di fatti che la confermino.

13. L'analogia metodologica con il *metus reverentialis*

Il *metus reverentialis* offre un'analogia metodologica particolarmente feconda, purché non venga trasformato in un'identificazione tra categorie appartenenti a settori diversi. Anche nel timore reverenziale non basta constatare l'esistenza di una relazione di autorità o di riverenza: occorre verificare l'incidenza concreta della relazione sulla libertà della decisione.

L'analogia è resa oggi più feconda da un'evoluzione che la dottrina matrimoniale aveva già intuito. Il timore reverenziale, a lungo associato a strutture familiari ritenute superate, "ha forse oggi cambiato volto, ma non è scomparso": la dipendenza psicologica e affettiva che un tempo si legava alla figura dei genitori può trasferirsi a figure percepite come carismatiche e psicologicamente dominanti – il terapeuta, la guida spirituale, il leader di un gruppo – dalle quali la persona sente di dipendere fino all'angoscia[48]. La giurisprudenza rotale ha raccolto questa prospettiva osservando che il *metus reverentialis* si fonda spesso su un abuso di potere da parte di chi lo detiene e sulla soggezione di chi vi è sottoposto,

[48] Punzi Nicolò (2003: 504-505).

e che tale abuso si realizza non di rado mediante la strumentalizzazione della persona soggetta e la manipolazione dei suoi affetti[49].

La struttura probatoria che ne deriva è istruttiva. Il giudice rotale non si limita a constatare una fragilità della persona, ma accerta l'esistenza di una posizione di superiorità o di autorità, la dipendenza psicologica o affettiva del soggetto, le modalità concrete con cui tale dipendenza è stata utilizzata o aggravata e il nesso tra la relazione e la lesione della libertà della decisione[50]. Sono, in sostanza, gli elementi che il presente lavoro propone di verificare nell'accertamento penale delle ipotesi fondate sullo sfruttamento della vulnerabilità; con una differenza, tuttavia, che non va dimenticata: nel giudizio sulla validità del consenso l'oggetto è la libertà dell'atto di chi ha subìto il timore, mentre nel giudizio penale l'oggetto è la condotta imputabile di un altro soggetto.

L'analogia conferma così, sul piano giuridico, che la libertà va cercata nella situazione concreta e non soltanto nella capacità astratta: che cosa significasse per B il rifiuto e da dove ne provenisse il costo è la domanda che verrà sviluppata a proposito della soglia dell'abuso di autorità (§ 19.2). L'analogia serve a costruire la domanda probatoria; la risposta penalistica deve sempre passare attraverso la fattispecie e il principio di legalità.

14. L'*opus vermiculatum*: una teoria del mosaico probatorio

L'*opus vermiculatum* – la tecnica musiva nella quale il disegno nasce dall'accostamento di piccoli elementi di pietra, di marmo o di pasta vitrea, le tessere – offre un'immagine efficace del metodo dell'accertamento. Nessuna tessera, presa isolatamente, restituisce la figura; ciascuna acquista significato soltanto nel rapporto con le altre e con il disegno complessivo. Allo stesso modo, una relazione complessa non è spiegata da un'unica prova risolutiva, ma da molti elementi di dimensione e di valore differenti, che d'ora in avanti si chiameranno appunto tessere. Il rischio è decidere in anticipo quale figura debba apparire e selezionare soltanto le tessere compatibili. Il metodo corretto è opposto: il disegno si compone alla fine.

La metafora traduce in immagine una distinzione che la teoria della prova ha elaborato con rigore. Michele Taruffo ha mostrato che i fatti da provare non sono dati preesistenti al giudizio, ma vengono selezionati dalla norma applicabile: sono 'principali' i fatti che la fattispecie assume come giuridicamente rilevanti, 'secondari' quelli che acquistano rilevanza perché consentono di inferire l'esistenza o l'inesistenza dei primi[51]. In questa prospettiva le tessere non hanno valore in sé, ma in rapporto alla norma: la fattispecie indica quali tessere siano necessarie perché un determinato disegno possa dirsi composto, non quale disegno debba risultare. Lo stesso Autore ha sottoposto a vaglio critico il tradizionale adagio *quod singula non probant, simul unita probant*: la convergenza di più elementi può

[49] Coram Todisco, sent. 18 dicembre 2014, *in iure*: "Saepe saepius, reverentialis metus innititur in abusu potestatis, ex parte eorum qui potestate re vera gaudent, et in reverentia ac subiectione, ex parte eorum, qui reapse, aliquo modo, subditi sunt. Qui abusus potestatis, non infrequenter, praesertim hisce temporibus, perficitur et per instrumentalizationem personae sibi subiectae; et etiam per manipulationem affectionis ad obtinendam reverentiam sibi a subiecto debitam"; nello stesso senso coram Todisco, sent. 13 ottobre 2016; le due decisioni si trovano rispettivamente in RRDec. 106 (2014) 378-390 (qui 381) e RRDec. 108 (2016) 260-276 (qui 265).
[50] Cfr. Ripa (2026b: § 7.3).
[51] Cfr. Taruffo (1970; 1992; 2020a).

rafforzare una conclusione soltanto se ciascuno possiede una propria, anche parziale, efficacia probatoria; elementi privi di valore non ne acquistano per il solo fatto di essere accostati[52].

Si possono distinguere tre gruppi di tessere. Le tessere portanti corrispondono ai fatti principali della fattispecie: sono gli elementi senza i quali la ricostruzione penalmente rilevante non regge. Per l'abuso di autorità di cui al can. 1395 §3 esse comprendono la qualità soggettiva richiesta dalla norma applicabile, anche in forza del rinvio contenuto nel can. 1398 §2; la posizione o relazione di autorità rilevante; la condotta *contra sextum*; l'utilizzazione abusiva dell'autorità e il suo nesso con tale condotta; l'elemento soggettivo e gli altri presupposti della responsabilità. Quando l'ipotesi accusatoria si fonda sullo sfruttamento della vulnerabilità, vi si aggiungono la particolare esposizione di B, la conoscenza che A ne aveva, la sua utilizzazione e l'incidenza concreta sulla libertà: tessere necessarie per sostenere quella specifica ricostruzione, non requisiti generali della fattispecie (§ 10). Le tessere interpretative comprendono personalità, storia relazionale, fragilità reciproche, dipendenze affettive, stile di governo, linguaggio spirituale. Le tessere di controllo servono invece a mettere alla prova il disegno: cronologia, coerenza interna, fonti indipendenti, iniziative autonome di B, episodi di dissenso, reazioni di A, eventuali vantaggi ricercati, contraddizioni e spiegazioni alternative. Le tessere interpretative e quelle di controllo appartengono, per lo più, all'area dei fatti secondari: valgono per le inferenze che consentono sulle tessere portanti.

Non tutte le tessere hanno lo stesso peso. Il fatto che B fosse in crisi e il fatto che A fosse superiore possono essere veri ma poco discriminanti, perché sono compatibili tanto con l'abuso quanto con molte relazioni non abusive. Un messaggio nel quale A collega una richiesta personale o sessuale a una conseguenza istituzionale o alla volontà di Dio possiede invece una capacità discriminante molto maggiore. Analogo rilievo può avere la concentrazione in A di funzioni che il diritto vuole distinte (§ 6). Vale anche qui l'antico criterio per cui le prove si pesano e non si contano.

15. Tre criteri per valutare la forza delle prove

15.1. Prossimità temporale

Gli elementi contemporanei ai fatti hanno una funzione diversa dalle ricostruzioni retrospettive. Messaggi, diari, comunicazioni a terzi, richieste di aiuto, cambiamenti documentati di comportamento e decisioni assunte nel periodo rilevante possono offrire un ancoraggio cronologico. La narrazione successiva rimane importante, ma deve essere letta tenendo conto dei processi di memoria, di reinterpretazione e di acquisizione successiva di categorie esplicative.

La diffusione degli strumenti digitali ha modificato in modo significativo questo ambito. Messaggi, conversazioni, fotografie e registrazioni conservano spesso per anni una traccia oggettiva delle relazioni e possono offrire proprio quell'ancoraggio contemporaneo ai fatti che la memoria retrospettiva non garantisce; talora contengono vere e proprie ammissioni extragiudiziali[53]. Proprio la loro forza persuasiva impone, tuttavia, alcune cautele: verificarne l'autenticità e l'integrità, anche mediante perizia tecnica quando siano contestate; ricostruirne il contesto, evitando estrapolazioni selettive; acquisirle con modalità che rispettino la riservatezza dei terzi estranei. Un frammento di

[52] Cfr. Taruffo (2020d: spec. 211-214), sulle inferenze convergenti e sull'adagio richiamato nel testo; Taruffo (2020e).
[53] Cfr. Ripa (2021: 1022 e 1029), ove si dà conto della prassi della Congregazione per il Clero e di un caso nel quale la contestata autenticità di un video fu accertata mediante perizia disposta dall'autorità civile.

conversazione isolato dalla sequenza nella quale è inserito può produrre una certezza narrativa tanto intensa quanto infondata.

15.2. Convergenza indipendente

Una ricostruzione si rafforza quando fonti tra loro indipendenti convergono sullo stesso punto: il racconto di B, un messaggio di A, la testimonianza contemporanea di un terzo e un dato documentale possono sostenersi reciprocamente. La convergenza è particolarmente significativa quando le fonti non dipendono l'una dall'altra e precedono l'insorgere del conflitto. Si tratta, tuttavia, di un criterio di rafforzamento della prova, non di una condizione della sua sufficienza (cann. 1572-1573; § 9).

15.3. Capacità discriminante

Una prova è tanto più importante quanto più consente di distinguere tra ipotesi concorrenti. La crisi di B è compatibile con molte spiegazioni; il suo isolamento può dipendere da manipolazione, dalla crisi stessa, da conflitti preesistenti o da una scelta autonoma. Il compito dell'accertamento non è mostrare che un fatto sia compatibile con l'abuso, ma verificare quanto esso renda l'ipotesi dell'abuso più solida rispetto alle spiegazioni alternative. La valutazione della prova consiste, in definitiva, nello stabilire il grado di conferma che gli elementi disponibili attribuiscono a un'ipotesi sul fatto, in confronto con le ipotesi concorrenti: è la nozione di probabilità logica, distinta dalla probabilità quantitativa o statistica, che Taruffo ha posto al centro della valutazione razionale delle prove[54]. La capacità discriminante esprime precisamente questa dimensione comparativa.

16. La falsificabilità dell'ipotesi accusatoria

Un sistema probatorio affidabile deve domandarsi non soltanto quali fatti confermerebbero l'ipotesi, ma quali fatti, se provati, la indebolirebbero o la smentirebbero. La domanda deve essere obbligatoria, soprattutto nei casi in cui l'ipotesi iniziale possiede una forte coerenza narrativa. Le inferenze probatorie, del resto, non sono soltanto convergenti, ma possono essere divergenti; e la prova contraria non è un'anomalia del giudizio, bensì una sua componente fisiologica, da valutare con il medesimo rigore riservato agli elementi favorevoli all'ipotesi[55].

I principali contro-indicatori sono già emersi nell'esame del caso paradigmatico (§ 7); vi si aggiungono i messaggi contemporanei che mostrano autonomia decisionale e l'eventuale dipendenza affettiva di A da B, che complica la rappresentazione unidirezionale del dominio. Nessuno di questi elementi assolve automaticamente A; tutti devono però essere integrati nel mosaico.

La ricerca delle prove contrarie non è un favore concesso all'imputato, ma una condizione epistemica dell'accertamento. Una tesi protetta dalle prove contrarie e reinterpretata in modo da risultare sempre confermata cessa di essere un'ipotesi da verificare e diventa una convinzione pregiudiziale. Ne discende anche un onere di motivazione: una ricostruzione dei fatti può dirsi

[54] Cfr. Taruffo (1992; 2020f; 2020k: spec. 401 ss.).
[55] Cfr. Taruffo (2020d: 214-216).

giustificata soltanto se dà conto delle ragioni per le quali gli elementi contrari sono stati ritenuti non attendibili o non decisivi[56].

17. Certezza narrativa e certezza morale

Nei casi relazionali complessi esiste un pericolo particolare: la certezza narrativa. Una storia può apparire coerente, plausibile e moralmente intelligibile: superiore autorevole, soggetto fragile, progressiva dipendenza, condotta sessuale.

Ma la coerenza del racconto non equivale alla prova delle proposizioni che lo compongono. Taruffo ha insistito su questo punto nei confronti delle concezioni narrativiste del giudizio di fatto: una narrazione può essere coerente, completa e persuasiva e tuttavia falsa, perché la coerenza è una proprietà interna della storia, mentre la verità dipende dalla conferma che ciascuno degli enunciati fattuali che la compongono riceve dalle prove; la coerenza narrativa è una condizione necessaria della ricostruzione, non una condizione sufficiente, e non può supplire alla prova che manca[57]. Il can. 1608 richiede per la sentenza la certezza morale del giudice, tratta dagli atti e da quanto è stato dimostrato. La certezza morale non riguarda una generica impressione complessiva, ma ciò che deve essere deciso; nel penale essa deve investire gli elementi necessari della responsabilità[58]. Essa non coincide neppure con un'intima convinzione sottratta a controllo: la sua razionalità deve potersi verificare attraverso la motivazione, che indica da quali prove e mediante quali inferenze il giudice è giunto alla conclusione[59].

Conviene perciò rendere il ragionamento analitico prima che sintetico. Per ogni tessera portante occorre chiedere: che cosa sappiamo? Da quale prova lo sappiamo? Quale spiegazione alternativa plausibile rimane? Solo dopo questa verifica il giudice può considerare il mosaico nel suo insieme.

Si possono distinguere tre soglie: la possibilità, quando i fatti sono compatibili con l'abuso; la probabilità, quando l'abuso appare una spiegazione consistente del materiale; la certezza morale, quando, dopo il contraddittorio e la verifica delle alternative, non permane un dubbio prudente e positivo sugli elementi necessari alla responsabilità. Solo quest'ultima può sostenere una condanna penale.

La vulnerabilità non abbassa lo standard probatorio. Può rendere più complessa e raffinata la ricerca delle prove, ma non autorizza una minore esigenza di certezza. Anzi, quanto più elastici sono i concetti utilizzati – vulnerabilità, dipendenza, condizionamento, abuso spirituale – tanto maggiore deve essere la disciplina del ragionamento: alla flessibilità del fenomeno deve corrispondere il rigore del metodo.

---

[56] Sulla motivazione in fatto come giustificazione razionale della decisione, cfr. Taruffo (1975; 2020k: 405 ss.). Nell'ordinamento canonico la sentenza deve esporre le ragioni in diritto e in fatto sulle quali si fonda la parte dispositiva (can. 1611, 3°).

[57] Cfr. Taruffo (2009); Taruffo (2020c: spec. 127-130), su verità e narrazioni; Taruffo (2020i: spec. 372 ss.), sulla coerenza narrativa, sull'inferenza alla migliore spiegazione e sulla plausibilità relativa.

[58] CIC, can. 1608 §§1-4: il §1 richiede la certezza morale; il §2 stabilisce che il giudice la attinga "ex actis et probatis"; il §4 disciplina l'esito quando tale certezza non sia raggiunta. Sulla nozione di certezza morale restano fondamentali Pio XII, Allocuzione alla Rota Romana, 1° ottobre 1942, in AAS 34 (1942) 338-343, e Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 4 febbraio 1980, in AAS 72 (1980) 172-178.

[59] Sulla distinzione tra libero convincimento razionale e *intime conviction*, cfr. Taruffo (1992; 2020k).

Il rigore protegge anche da una tentazione opposta all'indifferenza. Leone XIV ha messo in guardia i giudici della Rota Romana da una "malintesa compassione" che, pur apparentemente mossa da zelo pastorale, rischia di offuscare la necessaria dimensione di accertamento della verità propria dell'ufficio giudiziale; il discorso riguardava anzitutto le cause di nullità matrimoniale, ma il Pontefice ha esteso il rischio a qualunque tipo di procedimento[60]. Nel giudizio penale la compassione dovuta a chi afferma di aver subìto un abuso trova il suo luogo nell'ascolto, nell'accompagnamento e nella cura, non nell'attenuazione dello standard probatorio.

18. Lacune periferiche e lacune strutturali

Il mosaico non deve essere perfetto in ogni dettaglio biografico: una pretesa simile renderebbe impossibile ogni giudizio storico. Occorre piuttosto distinguere le lacune periferiche dalle lacune strutturali. Può essere non decisivo ignorare il momento esatto in cui una dipendenza affettiva ha iniziato a formarsi; nell'ipotesi fondata sullo sfruttamento della vulnerabilità può essere invece decisivo non riuscire a provare che A conoscesse quella dipendenza o che l'abbia utilizzata nella condotta contestata. La natura strutturale della lacuna dipende quindi dalla fattispecie e dalla specifica modalità di condotta che si intende provare.

Le lacune strutturali non possono essere colmate dalla forza suggestiva dell'etichetta 'abuso'. Occorre distinguere ciò che è provato, ciò che è inferito e ciò che rimane ipotizzato. L'inferenza è pienamente legittima nella prova indiziaria, ma deve essere resa controllabile e confrontata con le ipotesi alternative[61].

19. La soglia dell'incidenza sulla libertà nelle forme relazionali dell'abuso

Il punto più delicato del modello qui elaborato riguarda la soglia dell'incidenza sulla libertà nei casi in cui l'abuso di autorità si realizza mediante condizionamento relazionale. Se si richiedesse l'annullamento della volontà o una vera incapacità di scegliere, si finirebbe per restringere la categoria fino a sovrapporla sostanzialmente alla costrizione. Se, all'opposto, fosse sufficiente una qualsiasi influenza esercitata da chi detiene autorità, si renderebbero penalmente sospette dinamiche ordinarie di consiglio, obbedienza, fiducia, persuasione e dipendenza affettiva. Per queste forme relazionali occorre quindi individuare una soglia intermedia, distinta tanto dall'influenza ordinaria quanto dalla costrizione, senza farne una definizione generale dell'abuso di autorità.

Il testo del can. 1395 §3 offre un primo criterio sistematico. La norma menziona distintamente la violenza, le minacce e l'abuso di autorità come modalità mediante le quali il chierico può commettere il delitto contro il sesto comandamento, e aggiunge, con formulazione ulteriore, il caso di chi costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali. La struttura della disposizione suggerisce che l'abuso di autorità non possa essere ridotto alla costrizione, ma debba possedere una propria consistenza giuridica. Ciò non significa, naturalmente, che ogni influenza proveniente dall'autorità sia abusiva.

[60] Leone XIV, Discorso ai Prelati della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario, 26 gennaio 2026, in AAS 118 (2026) 208 e *passim*.

[61] Sulla struttura dell'inferenza probatoria e sulle condizioni della sua controllabilità, cfr. Taruffo (2020d: 205-211; 2020e).

Il confronto con il diritto penale italiano conferma la specificità della norma canonica. L'art. 609-*bis* c.p. punisce chi, "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe" taluno a compiere o subire atti sessuali: l'abuso di autorità vi è soltanto un mezzo della costrizione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a definirne la portata, hanno affermato che esso presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere la persona offesa[62]. La pronuncia è utile per due ragioni. Conferma che l'autorità rilevante non coincide necessariamente con quella formale, il che è particolarmente significativo per le relazioni di guida spirituale. E mostra, per contrasto, che nel can. 1395 §3 l'abuso di autorità può qualificare la commissione di un delitto contro il sesto comandamento anche senza costrizione: è in questo spazio che si colloca, senza esaurirlo, il modello del condizionamento qualificato qui proposto.

Occorre allora rendere esplicito il rapporto tra la soglia che si propone e gli elementi normativi dell'abuso di autorità, perché da esso dipende la portata dell'intera costruzione. Gli elementi richiesti dalla fattispecie sono sempre i medesimi: una posizione di autorità dell'agente, da accertare nella sua effettività; la sua utilizzazione abusiva, cioè il suo impiego per un fine estraneo al titolo, ai limiti e ai doveri della funzione; il nesso tra tale utilizzazione e la commissione della condotta *contra sextum*; il dolo e gli altri presupposti dell'imputabilità (can. 1321 §§2-3). Ciò che può variare è il modo in cui l'utilizzazione abusiva si realizza e, di conseguenza, il modo in cui si lascia provare. In alcuni casi essa risulta dalla struttura stessa della condotta di A: il richiamo all'obbedienza per esigere la prestazione sessuale, il collegamento esplicito tra l'accettazione della richiesta e un incarico, un permesso o una valutazione, l'impiego di quanto appreso in foro interno. Qui l'abuso e il nesso si provano attraverso la condotta e il suo carattere strumentale, e l'incidenza sulla libertà di B non costituisce un autonomo oggetto di prova: può servire come elemento di controllo e rilevare nella determinazione della pena (cfr. can. 1349), ma la sua mancata dimostrazione non fa venir meno un abuso già provato. In altri casi, invece, l'autorità non viene invocata né spesa apertamente, ma opera attraverso la relazione; ed è soltanto in queste ipotesi di condizionamento relazionale che il carattere abusivo dell'uso e il suo nesso con l'atto, non leggibili nei singoli comportamenti di A, devono essere ricostruiti attraverso le alterazioni che quei comportamenti hanno prodotto nelle condizioni della scelta di B.

Ne segue che la soglia dell'incidenza sulla libertà non è un elemento ulteriore della fattispecie, né un requisito di tipicità dell'abuso di autorità, ma il criterio con cui, in questa specifica modalità, si accertano due elementi che la norma già richiede: l'utilizzazione abusiva dell'autorità e il suo nesso con la condotta. È, in altri termini, la soglia probatoria di una modalità, non una soglia di tipicità del delitto. La precisazione, anticipata a proposito del can. 1395 §3 (§ 10), vale per tutte le pagine che seguono e consente di non ripeterla a ogni passaggio: la scala concettuale, il 'costo del no', i criteri cumulativi e la formula provvisoria riguardano le forme relazionali dell'abuso; non possono essere trasferiti alle altre modalità, né la loro mancata dimostrazione autorizza, da sola, a escludere ogni altra forma di abuso di autorità.

[62] Cass. pen., Sez. Un., 16 luglio 2020 (dep. 1° ottobre 2020), n. 27326, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui "l'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-*bis*, comma primo, c.p., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali". La fattispecie riguardava un insegnante nel corso di lezioni private. L'art. 609-*bis* c.p. è citato nel testo vigente; la norma è oggetto di un disegno di legge di riforma, approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2025 e poi approvato, con modifiche, dalla Commissione Giustizia del Senato il 27 gennaio 2026.

19.1. Una scala concettuale

Per analizzare le forme relazionali dell'abuso può essere utile distinguere quattro livelli, secondo una scala che ha funzione metodologica e probatoria. Il primo è la semplice influenza: A consiglia B, B attribuisce peso alle sue parole, desidera la sua approvazione o tiene conto del suo giudizio. È la fisiologia delle relazioni umane e, a maggior ragione, delle relazioni nelle quali esiste una funzione di guida.

Il secondo livello è il condizionamento ordinario. La relazione incide realmente sul processo decisionale di B: alcune alternative risultano più desiderabili, altre più costose; il timore di deludere A o di perdere una relazione significativa pesa sulla decisione. Neppure questo basta, perché la libertà umana è normalmente una libertà condizionata da affetti, appartenenze, aspettative e conseguenze.

Il terzo livello può essere definito, in via di lavoro, condizionamento qualificato mediante abuso. Qui A non si limita ad avere influenza su B, ma utilizza la propria posizione di autorità – eventualmente insieme alla conoscenza di una particolare dipendenza o fragilità – in modo da modificare significativamente le condizioni nelle quali B esercita la propria scelta. B conserva la capacità di decidere e può anche materialmente opporsi; tuttavia il costo del rifiuto viene creato, accresciuto o strumentalizzato dalla condotta di A.

Il quarto livello è quello della costrizione o della compromissione particolarmente grave della libertà, nella quale il margine di scelta può risultare radicalmente ristretto. Questo livello è certamente penalmente significativo quando ricorrono gli elementi della fattispecie, ma non può essere assunto come soglia minima nemmeno delle forme relazionali dell'abuso di autorità, altrimenti la distinta menzione normativa dell'abuso perderebbe gran parte della propria autonomia.

Per la stessa ragione non sembra potersi assumere come requisito l'"impossibilità di resistere" che il gruppo di studio della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori annovera tra gli elementi ricorrenti dell'abuso (§ 4). Come descrizione dei casi più gravi essa è appropriata; come soglia penale ricondurrebbe l'abuso di autorità alla costrizione, cancellando la differenza che la lettera del can. 1395 §3 conserva. Nei casi intermedi di condizionamento relazionale qui considerati la persona poteva materialmente resistere; ciò che va accertato è se la condotta di A abbia reso quella resistenza abusivamente più onerosa.

19.2. Il 'costo del no'

La nozione di 'costo del no' consente di rendere operativa la distinzione. Non interessa soltanto stabilire se B potesse formalmente rifiutare, ma quali conseguenze B collegasse concretamente al rifiuto e, soprattutto, da dove tali conseguenze provenissero. Il costo può essere puramente affettivo, può derivare dalla storia personale di B, può essere intrinseco alla normale struttura dell'istituzione oppure può essere prodotto o deliberatamente utilizzato da A.

Se B pensa: "non voglio deludere A", siamo normalmente nell'influenza. Se teme: "perderò una relazione affettiva per me essenziale", può esistere una dipendenza molto intensa, ma non è ancora dimostrato l'abuso di autorità. La situazione cambia qualitativamente se il rifiuto viene collegato, per condotta di A, alla permanenza nella comunità, a un incarico, alla formazione, alla reputazione o all'accesso a risorse, oppure se A presenta la propria richiesta come espressione della volontà di Dio, dell'obbedienza dovuta o della fedeltà alla vocazione. Il punto decisivo è quindi distinguere il costo che B porta con sé dal costo che A crea, aumenta o sfrutta. La particolare sensibilità di B all'autorità non può essere imputata automaticamente ad A; ma se A la conosce e la utilizza intenzionalmente nella

relazione, ciò che inizialmente era una fragilità personale può diventare parte della modalità abusiva della condotta.

Il 'costo del no' è dunque un criterio probatorio, non un autonomo elemento della fattispecie: serve ad accertare se e in quale misura l'autorità sia stata concretamente utilizzata come mezzo della condotta.

19.3. Quattro criteri cumulativi per il modello del condizionamento relazionale

a) Intensità dell'incidenza. Il condizionamento deve superare la normale influenza connessa alla relazione. Occorre verificare quanto la condotta di A abbia ristretto, reso più onerose o deformato le alternative concretamente percepite da B.

b) Provenienza del costo. Occorre individuare da dove provenga il peso attribuito al rifiuto: dalla personalità di B, dalla normale struttura istituzionale, da circostanze esterne oppure dalla condotta di A. La mera coincidenza tra l'autorità di A e il timore di B non dimostra il nesso.

c) Imputabilità ad A. Occorre accertare l'utilizzazione consapevole dell'autorità. Quando si assume come modalità dell'abuso lo sfruttamento della particolare esposizione di B, occorre provare che A conoscesse tale condizione e l'abbia consapevolmente utilizzata. Questo accertamento si inserisce nel più generale giudizio sull'imputabilità richiesto dal can. 1321 §§2-3, che non formula specificamente un requisito di conoscenza della vulnerabilità; in ogni caso, la vulnerabilità non può sostituire la prova della condotta dell'agente.

d) Efficacia concreta sulla decisione. Il condizionamento abusivo deve avere un rapporto significativo con la condotta rilevante. Non è necessario postulare che esso sia l'unica causa della decisione di B, ma deve risultare che abbia inciso in modo qualificato sul processo mediante il quale B è giunto a quella decisione.

I quattro criteri operano congiuntamente. Un'incidenza psicologicamente intensa che dipenda esclusivamente da dinamiche interne di B non prova l'abuso di A. Una condotta impropria di A che non abbia avuto alcuna concreta incidenza sulla decisione di B non dimostra il condizionamento qualificato qui considerato, ma lascia aperta la verifica delle altre modalità di abuso. Nel modello relazionale la soglia proposta emerge dall'interazione tra intensità, provenienza, imputabilità ed efficacia.

19.4. Dall'esercizio improprio dell'autorità all'abuso penalmente rilevante

La terminologia richiede qui una precisazione decisiva. Il termine 'abuso' può essere impiegato, nel linguaggio morale, pastorale o disciplinare, per indicare un esercizio scorretto, imprudente, arbitrario o contrario ai doveri dell'autorità. Tale giudizio, anche quando pienamente fondato, non coincide ancora con l'accertamento dell''abuso di autorità' quale modalità penalmente rilevante della condotta: il passaggio dall'uno all'altro piano non può avvenire per identità lessicale.

Ai fini penali non basta, pertanto, dimostrare che A abbia esercitato male la propria autorità, né accertare che B si trovasse in una condizione di vulnerabilità o di particolare esposizione. Occorre provare un *quid* ulteriore: l'utilizzazione abusiva della posizione di autorità e il suo nesso con la commissione della condotta *contra sextum*, da accertare, nelle forme relazionali, secondo i criteri ora indicati. Situazione, condotta e nesso restano tre oggetti di prova distinti, nessuno dei quali può assorbire gli altri (§§ 8 e 12).

La distinzione consente anche di riconoscere senza contraddizione che una medesima vicenda possa presentare profili moralmente censurabili, pastoralmente inopportuni o disciplinarmente rilevanti e, tuttavia, non integrare la fattispecie penale fondata sull'abuso di autorità. Per integrare il can. 1395 §3 occorre che l'esercizio abusivo dell'autorità assuma la consistenza richiesta dalla fattispecie e che il relativo nesso con la condotta *contra sextum* sia provato secondo lo standard della certezza morale. La mancata integrazione di questa fattispecie non esclude la necessità di valutare altre norme applicabili, compreso il can. 1399, quando siano provate la violazione di una legge divina o canonica e le ulteriori condizioni da esso richieste.

19.5. L'alterazione delle condizioni della libertà nelle forme relazionali dell'abuso

Su questa base può essere proposta una formula provvisoria: nei casi in cui l'abuso di autorità si realizza attraverso una dinamica di condizionamento relazionale, esso può essere individuato nell'alterazione abusiva e qualificata delle condizioni concrete di esercizio della libertà, imputabile all'utilizzazione della posizione di autorità e significativamente incidente sulla condotta rilevante. La formula descrive questa modalità dell'abuso, non la fattispecie del can. 1395 §3.

Essa conserva tre elementi essenziali. 'Alterazione' indica che la libertà continua a esistere, ma viene esercitata in condizioni modificate. 'Abusiva' rinvia a un giudizio sull'uso dell'autorità, da motivare in rapporto al titolo, alle finalità, ai limiti e ai doveri della funzione esercitata, e non può essere dedotta dalla sola intensità della dipendenza di B o dalla sua percezione: occorre individuare le condotte con cui A ha strumentalizzato quella posizione per ottenere la condotta *contra sextum*, come il richiamo all'obbedienza per esigere prestazioni sessuali o il collegamento tra l'accettazione di una richiesta sessuale e l'assegnazione di un incarico. Una decisione di governo legittima, fondata su ragioni proprie della funzione e indipendente dalla relazione sessuale, non diviene abusiva per il solo fatto che B ne tema gli effetti. 'Qualificata', infine, richiede di motivare, attraverso fatti e circostanze verificabili, perché l'incidenza superi l'influenza ordinaria e abbia avuto un rapporto significativo con la condotta rilevante; non indica una misura quantitativa né una soglia automaticamente desumibile da un singolo indicatore.

La nozione possiede inoltre una dimensione relazionale: lo stesso comportamento può avere un peso diverso a seconda della posizione di A, della condizione concreta di B e della storia della relazione. Ciò non relativizza la fattispecie, perché il dato relazionale deve essere provato attraverso fatti verificabili e non semplicemente dedotto dall'autopercezione.

19.6. La prova della soglia

Sul piano probatorio, la soglia non può essere accertata mediante un'unica domanda astratta. Occorre ricostruire gli episodi nei quali B abbia espresso esitazione o dissenso, le reazioni di A, gli eventuali collegamenti tra la relazione personale e conseguenze istituzionali, il linguaggio impiegato, le alternative effettivamente disponibili e il comportamento di B quando tali pressioni non erano presenti.

Particolare valore discriminante possono avere le situazioni di controprova: che cosa accadeva quando B diceva di no? A rispettava il rifiuto o lo interpretava come disobbedienza? Ne seguivano conseguenze? B poteva rivolgersi ad altri, e A favoriva o ostacolava tali relazioni? La soglia dell'abuso diventa così osservabile attraverso la concreta amministrazione del dissenso.

Anche qui l'*opus vermiculatum* conserva la propria funzione. La particolare dipendenza di B è una tessera; l'autorità di A è un'altra; il timore del rifiuto, una terza. Nessuna basta da sola. Nell'ipotesi di

condizionamento relazionale, il disegno penalmente significativo emerge quando le tessere mostrano che A ha consapevolmente utilizzato la propria posizione per rendere il rifiuto significativamente più oneroso e che tale uso ha inciso sulla condotta contestata.

19.7. Un banco di prova: il precedente del plagio

La soglia proposta può essere messa alla prova confrontandola con un'esperienza istruttiva dell'ordinamento italiano. Con la sentenza n. 96 del 1981 la Corte costituzionale dichiarò illegittimo l'art. 603 del codice penale, che puniva il plagio, cioè la sottoposizione di una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione. La Corte rilevò che non esistono criteri sicuri per distinguere, sul piano pratico, l'attività psichica di persuasione da quella di suggestione, e che l'accertamento sarebbe stato "del tutto incerto e affidato all'arbitrio del giudice"; aggiunse che, applicando la norma, qualunque normale rapporto – amoroso, di professione religiosa, di partecipazione a movimenti ideologici – connotato da un'adesione totale di un soggetto a un altro avrebbe potuto essere perseguito come plagio[63].

Il monito è prezioso per il diritto penale canonico, nel quale il ricorso disinvolto al lessico della manipolazione e dell'abuso di coscienza rischia di riprodurre lo stesso difetto di determinatezza[64]. La costruzione qui proposta cerca di evitarlo per due vie. In primo luogo, non richiede la prova di uno stato interiore di totale soggezione, che è proprio ciò che la Corte riteneva inaccertabile, ma la prova di condotte di A osservabili: il collegamento del rifiuto a conseguenze istituzionali, l'uso del linguaggio religioso come strumento di pressione, l'utilizzo di confidenze, la restrizione delle alternative, la reazione al dissenso. In secondo luogo, la rilevanza penale non è fondata su una fattispecie autonoma di manipolazione, ma sull'abuso di autorità già tipizzato dal can. 1395 §3, che presuppone un'autorità effettiva e un delitto contro il sesto comandamento. È anche per questa ragione che appare prudente, allo stato, non configurare l'abuso spirituale come delitto autonomo e valorizzare invece la dimensione relazionale della vulnerabilità all'interno delle fattispecie esistenti, come elemento di prova o, quando ne ricorrano i presupposti, come circostanza[65].

19.8. Il rapporto con la certezza morale

La soglia così delineata non modifica né innalza lo standard probatorio, che rimane quello della certezza morale: richiede una ricostruzione più analitica dei fatti e dei nessi rilevanti, non un grado di certezza diverso. Il giudice non deve raggiungere una generica convinzione che la relazione fosse 'squilibrata', ma la certezza morale sui fatti dai quali ricava l'alterazione abusiva delle condizioni della libertà: la gravità della dipendenza, la provenienza del costo del no, la consapevolezza di A e l'incidenza sulla decisione devono essere ricostruite dagli atti e dalle prove.

Rimane possibile che il mosaico dimostri una relazione affettivamente disordinata, una grave imprudenza o un cattivo governo senza consentire di affermare con certezza morale il condizionamento

[63] Corte costituzionale, sent. 9 aprile 1981 (dep. 8 giugno 1981), n. 96, n. 13 del Considerato in diritto (testo in giurcost.org). Sulla vicenda giudiziaria che precedette la pronuncia, cfr. Corte di assise di appello di Roma, 28 novembre 1969, in *Il Foro italiano* 95/2 (1972) 1 ss.; Ripa (2026a: § 4).

[64] Per il dibattito penalistico successivo e le proposte di reintrodurre una figura di reato a tutela dell'integrità psichica, cfr. Vitarelli (2013: 11-12). Sulle incertezze applicative della nozione di abuso di autorità introdotta nel can. 1395 §3, comuni al diritto penale secolare italiano, cfr. Gianfreda (2022: 48, nt. 50), che rinvia a Comotti (2022: spec. 500 ss.).

[65] Cfr. Ripa (2026a: § 8, lett. e-f), ove la vulnerabilità è considerata come possibile circostanza aggravante (can. 1326), a condizione che la forma di vulnerabilità riscontrata sia direttamente connessa con il delitto commesso.

qualificato ipotizzato. La mancata prova di tale modalità non equivale alla mancata prova di ogni abuso di autorità; ma l'esame di modalità diverse da quella contestata esige il rispetto del diritto di difesa. Questa conclusione non è un'insufficienza del metodo, ma uno degli esiti che un metodo orientato alla verità deve essere capace di riconoscere; e ciò che resta provato potrà essere valutato nelle sedi e secondo le norme che gli sono proprie (§§ 11 e 24).

20. Una proposta definitoria

Alla luce dell'intero percorso, una definizione di lavoro può essere formulata nei seguenti termini: per vulnerabilità, ai fini dell'accertamento penale, può intendersi una condizione concreta, situazionale o relazionale, accertabile attraverso una valutazione motivata delle prove disponibili, che renda una persona particolarmente esposta al condizionamento di un'altra in relazione a una determinata condotta.

Lo sfruttamento della vulnerabilità consiste, a sua volta, nell'utilizzazione consapevole di tale condizione da parte dell'agente per incidere sulla libertà di determinazione della persona in ordine alla condotta rilevante.

Queste definizioni non pretendono di sostituire quelle normative vigenti. Hanno una funzione metodologica e probatoria: consentono di distinguere la vulnerabilità dalla fragilità, lo sfruttamento dalla mera esistenza della vulnerabilità e l'effetto sulla libertà dalla semplice asimmetria. Quando l'ordinamento fornisce una definizione tecnica – come nel caso dell'adulto vulnerabile in *Vos estis lux mundi* – è quella definizione a governare l'applicazione della norma. Alle due definizioni si affianca la formula proposta per le forme di abuso di autorità realizzate mediante condizionamento relazionale (§ 19.5), che ha la medesima funzione.

21. La scelta della via: processo giudiziale e procedimento extragiudiziale

Prima ancora della scelta tra processo giudiziale e procedimento extragiudiziale vi è un'esigenza logicamente anteriore: la rilevanza penale della vulnerabilità e dell'abuso di autorità richiede un accertamento nelle forme previste dall'ordinamento. Né l'autopercezione della persona, né l'asimmetria istituzionale, né la categorizzazione preventiva di una relazione possono sostituirlo. La scelta tra le due vie riguarda dunque il modo dell'accertamento, non la possibilità di prescinderne; e l'indagine previa raccoglie gli elementi necessari per decidere se e come procedere, ma non sostituisce il giudizio sulla responsabilità.

La teoria della prova, insieme con il modello probatorio ora delineato, incide anche sulla scelta della via procedurale. Il can. 1718 §1, 3° demanda all'Ordinario, dopo l'indagine previa, la decisione se ricorrere al processo giudiziario oppure, quando la legge non lo vieti, al decreto extragiudiziale. Il can. 1342 §1 dispone che si possa procedere extragiudizialmente quando giuste cause si oppongano alla celebrazione del processo giudiziario, richiamando espressamente il diritto di difesa e la certezza morale a norma del can. 1608. Il decreto extragiudiziale e la sentenza richiedono dunque il medesimo

standard di certezza morale; la differenza riguarda l'iter probatorio e processuale, non il grado di certezza necessario per affermare la responsabilità e infliggere la pena[66].

La preferenza per la via giudiziale ha radici nei lavori di codificazione. Negli schemi preparatori del can. 1342 si richiedevano inizialmente cause gravi per abbandonare la via giudiziale e prove del delitto del tutto evidenti; la formula fu progressivamente attenuata fino alle "giuste cause" del testo promulgato, conservate dalla riforma del 2021[67]. Il dato storico suggerisce che la via extragiudiziale sia stata pensata soprattutto per i casi nei quali la prova è chiara e la definizione rapida risponde a un'esigenza reale; i casi relazionali complessi si collocano, per struttura, all'estremo opposto.

Nei casi relazionali complessi la preferenza per la via giudiziale non si fonda soltanto su una maggiore tutela formale dell'imputato, ma possiede anche un fondamento conoscitivo. Quando l'accertamento dipende da dichiarazioni contrastanti, perizie, cronologie, messaggi, dinamiche di dipendenza, contro-indicatori e spiegazioni alternative, il contraddittorio istituzionalizzato consente di mettere alla prova il mosaico. La difesa di A non serve soltanto a proteggere A: può introdurre tessere ignorate, contestare la lettura di un documento, mostrare un diverso ordine cronologico o far emergere una dipendenza reciproca. Il promotore di giustizia, a sua volta, può verificare la tenuta delle spiegazioni difensive. Il giudice non è chiamato a scegliere tra 'il mosaico dell'accusa' e 'il mosaico della difesa', ma a utilizzare la dialettica processuale per ricostruire il mosaico dei fatti.

Il procedimento extragiudiziale non è privo di garanzie: il can. 1720 richiede che all'accusato siano resi noti l'accusa e le prove e gli sia data la possibilità di difendersi; impone di ponderare accuratamente prove e argomenti con due assessori e consente di procedere al decreto soltanto se il delitto consta con certezza. Tuttavia la sua struttura rimane più concentrata rispetto al processo giudiziale: differiscono le modalità di acquisizione e di contestazione delle prove, l'articolazione del contraddittorio e il ruolo dei soggetti che partecipano all'accertamento. La preferenza per la via giudiziale nei casi complessi si fonda su questa diversa organizzazione dell'iter[68].

Nel processo giudiziale, inoltre, la persona che afferma di essere stata offesa non è parte attrice – l'azione criminale spetta esclusivamente al promotore di giustizia – ma può intervenire nel giudizio per il risarcimento dei danni a norma dei cann. 1729-1731, partecipando così al contraddittorio con diritti propri di informazione e di difesa; tale possibilità non è prevista nel procedimento extragiudiziale[69]. Il dato rafforza la conclusione: la via giudiziale non garantisce soltanto l'accusato, ma offre a B una sede nella quale la sua esperienza non è ridotta a mera fonte di prova e nella quale, nello stesso tempo, non grava sulla sua persona l'onere di sostenere l'accusa[70].

[66] CIC, cann. 1718 §1, 3° e 1342 §1; il testo vigente del can. 1342 §1 richiama espressamente, anche per il procedimento extragiudiziale, il diritto di difesa e la certezza morale secondo il can. 1608.

[67] Cfr. *Communicationes* 44 (2012) 558, 576-577, 588; per lo stadio successivo, Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Schema Codicis Iuris Canonici*, 1980, can. 1294 §1, p. 292: "Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium"; Ripa (2021: 1025); De Paolis (1984).

[68] CIC, can. 1720, nn. 1-3: nel testo vigente l'Ordinario deve rendere note all'accusato l'accusa e le prove, dargli la possibilità di difendersi, ponderare accuratamente prove e argomenti con due assessori e procedere al decreto soltanto se il delitto consta con certezza.

[69] Cfr. cann. 1721 e 1729-1731; Montini (2022: 358-360, 364-366, 374-377); Scicluna (2020), il quale ricorda anche casi in cui il risarcimento è stato riconosciuto dopo un procedimento extragiudiziale, su espresso mandato dell'Ordinario al delegato.

[70] Sulla proposta *de iure condendo* di un *procurator partis laesae*, cfr. Scicluna (2020: 502); Ripa (2026b: § 6.2).

Anche la terminologia merita attenzione. Il termine 'vittima', ormai prevalente nel linguaggio comune e nei documenti internazionali, è quasi assente dai testi normativi canonici, che parlano piuttosto di "parte lesa" (cann. 1729-1731) e, nella disciplina speciale, come si è visto (§ 10), di chi "afferma di essere stato offeso"; ed è stato osservato che una persona può essere qualificata come vittima, in senso giuridico, soltanto al termine di un giudizio che abbia accertato il delitto[71]. La precisione lessicale non è freddezza verso chi soffre: è la condizione perché l'ascolto dovuto a B e la presunzione di innocenza dovuta ad A possano coesistere. La riserva dell'azione penale al promotore di giustizia esprime, del resto, quella 'distanza' che Ricoeur indicava come cifra della giustizia rispetto alla vendetta: un terzo, collocato tra l'offensore e la persona offesa, tra il delitto e la pena[72].

Ne deriva un criterio prudenziale: quanto più la rilevanza penale dipende dalla ricostruzione inferenziale di una relazione complessa, tanto più forte è la ragione per preferire la via giudiziale. Non si tratta di affermare che la complessità renda giuridicamente impossibile la via amministrativa, ma di riconoscere che la scelta della via deve essere proporzionata alla struttura della prova necessaria.

22. Il contraddittorio come strumento di verità

Nel processo canonico il contraddittorio non dovrebbe essere concepito secondo una logica meramente agonistica, come se due narrazioni concorrenti si affrontassero e dovesse prevalere la più forte sul piano processuale. La sua funzione più profonda è epistemica: una ricostruzione viene sottoposta alla contestazione perché possa essere verificata, corretta o eventualmente abbandonata.

La stessa preoccupazione attraversa l'opera di Taruffo, che ha criticato le concezioni del processo come pura competizione tra le parti, nelle quali l'esito dipende dall'abilità dei contendenti più che dalla verità dei fatti, e ha sostenuto che l'accertamento veritiero dei fatti è condizione necessaria, anche se non sufficiente, della giustizia della decisione. In questa prospettiva il contraddittorio conserva tutto il suo valore come metodo di verifica delle ipotesi; non è però, da solo, garanzia di verità, se il giudizio non resta orientato all'accertamento dei fatti[73].

È la prospettiva che Leone XIV ha fatto propria nel discorso alla Rota Romana già ricordato: il contraddittorio non è anzitutto una tensione tra interessi contrapposti, ma uno strumento indispensabile per discernere verità e giustizia, un "metodo dialogico per l'accertamento del vero"; e l'esperienza giuridica maturata testimonia il ruolo imprescindibile del contraddittorio e l'importanza decisiva della fase istruttoria[74].

Il punto è particolarmente coerente con l'*opus vermiculatum*. Il disegno non deve essere già tracciato nell'indagine previa: l'indagine raccoglie elementi e consente di stabilire se vi siano basi sufficienti per procedere, mentre il processo deve rimanere capace di produrre un mosaico diverso da quello inizialmente ipotizzato. Se ogni nuova tessera viene interpretata soltanto per confermare il disegno originario, il processo perde la sua funzione di accertamento.

[71] Cfr. Montini (2022: 362-363), il quale richiama anche le facoltà che spettano alla persona lesa già nell'indagine previa – presentare la denuncia, deporre, produrre documenti, contestare l'inerzia, essere informata dell'esito su richiesta – e il diritto, desumibile dal sistema, a essere informata della pendenza del giudizio per potersi costituire parte.
[72] Ricoeur (2007: 265), richiamato da Montini (2022: 367-368).
[73] Cfr. Taruffo (2009; 2020b; 2020h; 2020j: spec. 384-387), sulla dimensione dialettica ed epistemica della decisione.
[74] Leone XIV, Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2026, cit.

Il rischio opposto è stato osservato nella prassi: l'indagine previa, pensata come raccolta essenziale degli elementi necessari a valutare la verosimiglianza della notizia, si trasforma talvolta in una sorta di pre-processo, con istruttorie estese, coinvolgimento dell'indagato e del suo patrono e un contraddittorio anticipato[75]. Quando ciò accade, il mosaico tende a fissarsi prima che il processo cominci, e il processo rischia di limitarsi a ratificarlo. L'indagine previa dovrebbe invece restare fedele alla propria funzione: indagare con prudenza sui fatti, sulle circostanze e sull'imputabilità quanto basta per decidere se procedere (can. 1717 §1), lasciando al giudizio la ricostruzione piena.

23. La perizia psicologica nel processo

Nel processo così inteso, la perizia può essere molto importante per comprendere strutture di personalità, modalità di attaccamento, dipendenze, traumi, risorse, capacità di resistenza e dinamiche relazionali; può anche aiutare a comprendere la personalità di A, inclusa un'eventuale dipendenza affettiva da B. Non dovrebbe tuttavia trasformarsi in una sentenza anticipata.

Il perito può descrivere condizioni psicologiche e formulare valutazioni tecniche entro la propria competenza; spetta all'autorità giudicante stabilire se i fatti integrino la vulnerabilità in senso normativo, l'abuso di autorità, lo sfruttamento o un'altra categoria giuridica. La distinzione delle competenze è particolarmente importante quando si usano concetti – come manipolazione o dipendenza – che possiedono un significato clinico o descrittivo, ma possono essere caricati impropriamente di conseguenze giuridiche. Il codice la traduce in precise regole di giudizio: il giudice deve ponderare attentamente non soltanto le conclusioni dei periti, anche se concordi, ma anche le altre circostanze della causa, e nella motivazione deve esporre per quali ragioni le abbia accolte o respinte (can. 1579 §§1-2). Taruffo ha mostrato, a proposito della prova scientifica, che proprio la difficoltà del giudice di dominare il sapere dell'esperto rende necessario un controllo sulla validità del metodo impiegato e sulla pertinenza delle conclusioni rispetto ai fatti da provare, anziché una recezione fiduciaria del parere[76].

Due ulteriori cautele meritano di essere esplicitate. La prima riguarda l'oggetto della perizia. Coerentemente con la natura relazionale della vulnerabilità (§ 4), il perito non dovrebbe essere interrogato sulla vulnerabilità di B in astratto, ma sulla misura in cui la sua capacità di dissentire o di resistere fosse compromessa in quella relazione, con quella persona, in quel periodo; e, simmetricamente, sulle dinamiche di A, compresa un'eventuale dipendenza da B[77]. La seconda riguarda la persona del perito. La psicologia clinica e la psicologia forense rispondono a finalità diverse, e la medesima persona difficilmente può esercitare entrambe le funzioni nei confronti dello stesso soggetto senza comprometterne l'una o l'altra: chi ha in cura B o A, e ne conosce la storia attraverso la relazione terapeutica, non è normalmente la persona adatta a riferirne al giudice[78]. La distinzione tutela la terapia, che non deve diventare strumento processuale, e tutela il processo, che ha bisogno di una valutazione

[75] Cfr. Ripa (2021: 1022-1023), ove si segnala, tra l'altro, un'indagine previa nella quale furono ascoltati oltre ottanta testimoni.
[76] Cfr. Taruffo (2020g: spec. 289 ss.), sulla rilevanza e sulla valutazione delle prove scientifiche. Per le norme richiamate nel testo cfr. cann. 1577 §1, 1578 §3, 1579 e 1581 CIC.
[77] Cfr. Ripa (2026b: § 6.2).
[78] Cfr. Guarinelli (2018: 454-455), anche sul segreto professionale dello psicologo e sui limiti delle deroghe consentite.

esposta al contraddittorio. Per questo il codice consente alle parti di designare periti privati, che il giudice deve approvare (can. 1581), e al giudice di chiamare il perito a fornire i chiarimenti necessari (can. 1578 §3).

Va infine ricordato che, nella prassi canonica, la perizia psicologica nel giudizio penale è relativamente rara e viene spesso richiesta come strumento difensivo. Proprio per questo, quando la rilevanza penale dipende da una dinamica di dipendenza, conviene che il giudice valuti la nomina d'ufficio del perito a norma dei cann. 1574-1575, formulando, secondo il can. 1577 §1, quesiti che non anticipino la qualificazione giuridica[79].

24. La finalità del processo penale canonico: verità, giustizia e pena

Il diritto penale canonico non è orientato alla punizione a ogni costo. Il can. 1341 colloca l'avvio della procedura penale entro finalità più ampie: il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo. La pena è uno strumento dell'ordinamento, non il criterio che deve predeterminare l'esito dell'accertamento[80].

Ne consegue che l'assoluzione non costituisce il fallimento del processo. Se, dopo un accertamento serio, non si raggiunge la certezza morale sulla responsabilità, l'esito assolutorio appartiene alla giustizia. Non significa necessariamente affermare che nulla sia accaduto; significa riconoscere che la responsabilità penale, nei termini richiesti dalla fattispecie, non è stata provata nella misura necessaria.

Il principio è oggi codificato. Il can. 1321 §1, nel testo riformato nel 2021, stabilisce che ciascuno è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario; ma la regola era già operante nel giudizio penale in forza del can. 1608 §4, che impone al giudice privo di certezza morale di pronunciare che non consta del diritto dell'attore, e del can. 1728 §2, che esonera l'accusato dall'obbligo di confessare il delitto e vieta di deferirgli il giuramento[81]. Ne discende una conseguenza che il metodo qui proposto deve tenere presente. È stato autorevolmente osservato che, alla luce delle norme universali, la sentenza penale può essere soltanto di condanna o di assoluzione, senza una terza categoria intermedia "per insufficienza di prove": le distinzioni tra il "consta che non" e il "non consta" appartengono alla motivazione, non alla struttura della decisione[82].

[79] Cfr. Montini (2025: 243-247).

[80] CIC, can. 1341: l'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa quando abbia constatato che né i mezzi della sollecitudine pastorale, soprattutto la correzione fraterna, né l'ammonizione né la riprensione bastano a ottenere il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo.

[81] Cfr. Montini (2022: 372), ove si osserva che la presunzione di innocenza, ora codificata, non aggiunge alcunché di sostanziale a quanto già previsto dai cann. 1608 §4 e 1728 §2, ma potrà rafforzare la posizione processuale ed extraprocessuale dell'accusato. Nella disciplina speciale la presunzione di innocenza della persona indagata era già affermata da *Vos estis lux mundi*, nella versione del 2019, art. 12 §7, in AAS 111 (2019) 830; nel testo vigente cfr. art. 13 §7: "Alla persona indagata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua buona fama".

[82] Cfr. Montini (2022: 372-374), con riferimento a Congregazione per la Dottrina della Fede, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 16 luglio 2020, n. 84 (invariato nella versione 2.0 del 5 giugno 2022), che distingue esiti "condannatorio", "assolutorio" e "dimissorio". L'Autore non contesta la legittimità di tale prassi del Dicastero, ma dubita che essa sia trasponibile all'ambito penale generale.

Ciò che l'autorità può fare dopo un'assoluzione – ammonizioni, altre vie della sollecitudine pastorale, rimedi penali a norma del can. 1348 – non può avere natura punitiva, non può essere dedotto automaticamente dalla sentenza e richiede una motivazione propria, che indichi quali elementi di fatto sopravvivano nella situazione concreta[83]. È questo lo spazio nel quale trovano collocazione le tessere che il mosaico ha mostrato senza poterle ricondurre, con certezza morale, alla fattispecie: la relazione disordinata, l'imprudenza grave o il cattivo governo di cui si è detto a proposito della soglia (§ 19.8) possono richiedere provvedimenti, ma provvedimenti che devono essere chiamati con il loro nome e motivati per ciò che sono.

La ricerca della verità non coincide con la ricerca della verità dell'accusa. Comprende anche i fatti favorevoli all'imputato, le contraddizioni, le spiegazioni alternative, l'eventuale iniziativa di B, la vulnerabilità di A, la reciprocità di alcune dinamiche e l'assenza di conseguenze in episodi di dissenso. Queste non sono 'prove contro la vittima': sono parti del medesimo accertamento.

Simmetricamente, il *favor rei* non può essere trasformato in un dispositivo per delegittimare chi denuncia o per esigere una prova impossibile. L'ascolto serio di B e la presunzione di innocenza di A non sono principi incompatibili: il processo esiste proprio perché l'ascolto dovuto a B non diventi automaticamente prova contro A e la garanzia dovuta ad A non diventi automaticamente negazione dell'esperienza di B.

Nello stesso senso Leone XIV ha auspicato che il servizio dei tribunali ecclesiastici alla verità nella carità possa essere riconosciuto tanto "da chi è accusato di aver commesso un delitto canonico" quanto "da chi si considera vittima di una grave ingiustizia"[84]. La fiducia nel processo nasce dalla percezione che nessuna delle due posizioni sia stata decisa prima del giudizio. Questa compresenza di tutela della persona vulnerabile e di garanzie dell'accusato è espressa anche nella lettera apostolica sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili del 26 marzo 2019, che affianca il dovere di accoglienza, ascolto e accompagnamento di chi afferma di aver subìto abuso al diritto dell'imputato a un processo equo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, della legalità e della proporzionalità[85].

25. Una griglia operativa di accertamento

L'intero percorso può essere tradotto in una griglia di domande da applicare senza anticipare la qualificazione giuridica. Le domande sulla particolare esposizione di B, sulla conoscenza che ne aveva A e sul 'costo del no' servono a verificare l'ipotesi di sfruttamento della vulnerabilità o di condizionamento relazionale (§§ 10 e 19); la griglia va dunque adattata alla fattispecie e alla modalità di condotta concretamente contestata.

- Qual è la relazione oggettiva tra A e B? Quali poteri giuridici, istituzionali o di fatto possiede A?
- Come funzionava realmente la relazione? Chi cercava chi? Chi temeva la rottura? Esistevano dipendenze reciproche?

[83] Così Montini (2022: 373-374), che riassume in questi termini la giurisprudenza della Segnatura Apostolica sul can. 1348; cfr. anche Montini (2020).
[84] Leone XIV, Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2026, cit.
[85] Francesco, Lett. ap. in forma di motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019, preambolo e principi, in AAS 111 (2019) 485-487.

- B si trovava, nel periodo rilevante, in una particolare esposizione al condizionamento di A? Quali fatti lo mostrano? A quale elemento della fattispecie si riferisce tale condizione, e attraverso quale inferenza (§ 12)?
- Quali risorse di autonomia conservava B: altri consiglieri, alternative reali, possibilità di dissentire, capacità di allontanarsi?
- A esercitava contemporaneamente funzioni che il diritto vuole distinte – governo, formazione, accompagnamento spirituale, ascolto delle confessioni? Erano rispettate le norme che separano foro interno e foro esterno?
- Se si allega lo sfruttamento della vulnerabilità, A conosceva la particolare esposizione di B? Attraverso quali elementi è possibile provarlo?
- A ha utilizzato quella condizione o la propria autorità per ottenere una determinata condotta? Con minacce, promesse, linguaggio religioso, conseguenze istituzionali, uso di confidenze o restrizione delle alternative?
- Se si allega un condizionamento relazionale, quale effetto concreto hanno avuto tali condotte sulla decisione di B? Che cosa significava concretamente dire 'no'?
- La sequenza temporale è ricostruibile: condizione di B, condotta di A, reazione di B, decisione finale?
- Quali fatti contraddicono l'ipotesi accusatoria o sostengono spiegazioni alternative?
- Qual è la qualità canonica di A e di B, e quali procedimenti – penale, di dimissione, disciplinare – sono in corso o possibili? Sono coordinati in modo da ricostruire i fatti una sola volta, mantenendo distinte finalità, presupposti e qualificazioni di ciascuno (§ 11)?
- Quale fattispecie penale è applicabile? Sono provati con certezza morale la condotta *contra sextum*, l'utilizzazione abusiva dell'autorità, il nesso tra esse, l'elemento soggettivo e gli altri presupposti della responsabilità? Quali elementi ulteriori richiede la specifica ipotesi fondata sulla vulnerabilità?

26. Conclusioni

Il percorso dalla vulnerabilità antropologica alla responsabilità penale è necessariamente selettivo. La vulnerabilità universale ricorda che nessuno è autosufficiente e impedisce di stigmatizzare categorie di persone. La psicologia mostra che libertà e dipendenza possono coesistere e che l'autorità, l'attaccamento, l'isolamento e la riduzione delle alternative possono incidere concretamente sulla capacità di dissentire. Il diritto trasforma alcune di queste situazioni in categorie normative e ne disciplina gli effetti, anche in sedi diverse da quella penale, come il procedimento di dimissione dall'istituto, che persegue fini propri. Il diritto penale, infine, richiede tipicità, imputazione e prova.

Non è quindi corretto procedere da una categoria personale alla pena. Nelle ipotesi fondate sullo sfruttamento della vulnerabilità il percorso deve essere inverso e più faticoso: fatti, relazione, cronologia, conoscenza, condotta, incidenza, qualificazione normativa. Questa sequenza non aggiunge la vulnerabilità agli elementi di ogni abuso di autorità, ma disciplina la prova della specifica modalità qui esaminata. L'asimmetria non prova la vulnerabilità; la vulnerabilità non prova lo sfruttamento; lo sfruttamento non prova automaticamente il delitto; la plausibilità non sostituisce la certezza morale. E

la vulnerabilità che l'ordinamento non tipizza può concorrere a provare un elemento della fattispecie, non a crearne uno nuovo.

L'immagine dell'*opus vermiculatum* sintetizza questo metodo. Il mosaico deve contenere le tessere che confermano e quelle che disturbano l'ipotesi iniziale. Alcune lacune sono periferiche, altre strutturali. Il disegno si compone alla fine, non all'inizio; e la funzione del contraddittorio è precisamente consentire che il mosaico finale possa essere diverso da quello immaginato nell'indagine previa.

La conclusione ultima riguarda la finalità della giustizia penale canonica. Il sistema probatorio non deve essere costruito per rendere possibile una condanna, ma per rendere possibile un giudizio vero e giusto. Secondo la tesi di Taruffo, una decisione è giusta soltanto se soddisfa congiuntamente tre condizioni: la corretta individuazione e interpretazione della norma, l'accertamento attendibile dei fatti e la validità del procedimento attraverso il quale vi si giunge; nessuna di esse può supplire alle altre[86]. La pena è conseguenza dell'accertamento della responsabilità, non la finalità che lo orienta. La tutela della persona vulnerabile e la tutela dell'innocente da una condanna ingiusta non sono obiettivi concorrenti: appartengono entrambe alla ricerca della verità.

Un'ultima osservazione riguarda il rapporto tra accertamento e prevenzione. Se il rischio è il prodotto di pericolo, vulnerabilità ed esposizione, la vulnerabilità non potrà mai essere ridotta a zero, perché appartiene alla condizione umana; ma la comunità ecclesiale può e deve agire sulle altre variabili: sulla scelta e sulla formazione di chi riceve compiti di governo, di formazione e di accompagnamento; sulla distinzione effettiva dei fori e delle funzioni; sulla durata degli incarichi e sulla presenza di controlli; sulla possibilità per ciascuno di avere riferimenti plurali[87]. Leone XIV ha ricordato che la prevenzione non è mai soltanto un insieme di protocolli o di procedure, ma concorre a formare in tutta la Chiesa una cultura della cura[88]. La forza dell'azione ecclesiale risiede anzitutto in questa prevenzione; il processo penale interviene quando, nonostante l'azione preventiva dell'ordinamento e della comunità, emerge una notizia di delitto che richiede accertamento. La commissione di un delitto non dimostra, da sola, l'inadeguatezza del sistema preventivo: una condotta individuale può eludere anche presìdi adeguati. L'accertamento deve essere condotto con un rigore che non trasformi la tutela in sospetto generalizzato, né la cautela in indifferenza; e anche le misure preventive richiedono proporzionalità, affinché l'esigenza di tutela non produca forme di controllo incompatibili con la libertà e la responsabilità personale[89].

La giustizia canonica non cerca una verità utile alla condanna, ma la verità dei fatti: al giudice, come ha ricordato Leone XIV, spetta "determinare il giusto, che è il vero"[90].

[86] Taruffo (2020h: spec. 360-364).

[87] Cfr. Ripa (2026a: § 6.4); Rhode (2026: §§ 2-5 e 7), che passa in rassegna le misure già presenti nel diritto vigente – dalla scelta delle persone alla limitazione della durata degli incarichi, dalla documentazione degli atti alla vigilanza – e conclude che la prevenzione efficace dipende meno da singole norme che da una cultura che concepisca l'autorità come servizio. Sul passaggio dalla mera protezione alla salvaguardia, che comprende la prevenzione anteriore al fatto e la presa in carico successiva, e sull'interrelazione, messa in luce dagli studi, tra abusi di coscienza e di potere e abusi sessuali negli stessi ambienti, cfr. Gianfreda (2022: 35-36 e 42).

[88] Leone XIV, Discorso alla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, 16 marzo 2026, cit.

[89] Cfr. Rhode (2026: § 7), che mette in guardia dal rischio di un eccesso di controllo e dal pericolo che le misure di prevenzione appaiano esse stesse una forma di ricerca di potere.

[90] Leone XIV, Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2026, cit.

Bibliografia

Alí Herrera, Luis Manuel 2026. *Intervento all'Incontro nazionale del Servizio per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana*, 17 aprile 2026. Testo in tutelaminori.chiesacattolica.it.

Astigueta, Damián Guillermo 2019. *Prima lettura del m.p.* Vos estis lux mundi in *Periodica* 108: 517-550.

Bowlby, John 1969. *Attachment and Loss, I: Attachment*. London: Hogarth Press.

Bowlby, John 1988. *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*. New York: Basic Books.

Comotti, Giuseppe 2022. *Profili problematici della disciplina dei delitti* contra sextum *nel nuovo diritto penale canonico* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 2022/2: 495 ss.

Daneels, Frans 2004. *Alcune osservazioni sul processo penale canonico e la sua efficacia* in *Folia canonica* 7: 197-207.

De Paolis, Velasio 1984. "*Il processo penale nel nuovo codice*," in Z. Grocholewski e V. Cárcel Ortí (eds), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano. 473-494.

De Paolis, Velasio 2011. *La vida consagrada en la Iglesia*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

D'Ostilio, Francesco 1984. "*De separatione sodalium ab instituto vitae consecratae*," in Z. Grocholewski e V. Cárcel Ortí (eds), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano. 549-588.

Estupiñan-Silva, Rosmerlin 2014. "*La vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esbozo de una tipología*," in J.F. Beltrão et al. (coord.), *Derechos humanos de los grupos vulnerables. Manual*, Barcelona. 193-232.

Fineman, Martha Albertson 2008. *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition* in *Yale Journal of Law & Feminism* 20: 1-23.

Fineman, Martha Albertson 2015. *Vulnerability and the Institution of Marriage* in *Emory Law Journal* 64: 2089 ss.

Fineman, Martha Albertson 2017. *Vulnerability and Inevitable Inequality* in *Oslo Law Review* 4: 133-149.

Füssel, Hans-Martin 2005. *Vulnerability in Climate Change Research: A Comprehensive Conceptual Framework*. Breslauer Symposium Paper 6. Berkeley: University of California International and Area Studies. 1-34.

Gianfreda, Anna 2022. *La salvaguardia dei minori e vulnerabili nella Chiesa: un approccio sistemico "in ascolto della realtà"* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, 22: 31-51.

Guarinelli, Stefano 2018. *La centralità dei confini psichici e della loro vulnerabilità nella diagnosi e nella terapia* in *Periodica* 107: 445-464.

Herman, Judith Lewis 1992. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – From Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books.

Herring, Jonathan 2018. *Vulnerability, Childhood and the Law*. Cham: Springer.

Jiménez Echave, Aitor 2023. "*Prassi amministrativa per motivi penali del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica*," in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana* (Annales doctrinae et iurisprudentiae canonicae, XV), Città del Vaticano: 581-592.

Lorubbio, Vincenzo 2020. *La tutela dei soggetti vulnerabili* in *DPCE online* 2020/1: 661-678.

MacIntyre, Alasdair 1999. *Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues*. Chicago: Open Court.

Mackenzie, Catriona, Wendy Rogers e Susan Dodds (eds) 2014. *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*. Oxford-New York: Oxford University Press.

Malvaux, Benoît 2020-2021. *La praxis du traitement des* delicta graviora *dans les instituts de vie consacrée* in *L'Année canonique* 61: 47-59.

Milgram, Stanley 1974. *Obedience to Authority: An Experimental View*. New York: Harper & Row.

Montini, Gianpaolo 2020. *Il principio di proporzionalità nei provvedimenti di sospensione dall'esercizio del ministero sacerdotale secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica* in *Periodica* 109: 313-364.

Montini, Gianpaolo 2022. *La struttura del processo penale giudiziale canonico* in *Quaderni di diritto ecclesiale* 35: 357-377.

Montini, Gianpaolo 2025. *Il processo giudiziale penale. Il libello, l'istruttoria (le prove, le dichiarazioni dell'accusato) e la pubblicazione degli atti* in *Quaderni di diritto ecclesiale* 38: 201-249.
Nussbaum, Martha C. 2011. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
Pasini, Antonello 2020. *L'equazione dei disastri. Cambiamenti climatici su territori fragili*. Torino: Codice Edizioni.
Pastore, Baldassare 2020. *Vulnerabilità situata e risposte alle vulnerazioni* in *Etica & Politica / Ethics & Politics* 22/1: 283-291.
Pastore, Baldassare 2021. *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*. Torino: Giappichelli.
Punzi Nicolò, Angela Maria 2003. "*La volontà coniugale viziata da* vis vel metus *comune*," in Arcisodalizio della Curia Romana (ed.), *Diritto Matrimoniale canonico. Vol. II, Il consenso*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana: 485-516.
Rhode, Ulrich 2024. *Delitti sessuali commessi da membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica: dimissione, pena e risarcimento* in *Periodica* 113: 545-570.
Rhode, Ulrich 2026. *La prevenzione dell'abuso di potere nella Chiesa: strumenti del diritto vigente e prospettive future*. Relazione al Colloquio di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana, Desenzano 2026 (*pro manuscripto*).
Ricoeur, Paul 1990. *Soi-même comme un autre*. Paris: Seuil (trad. it. *Sé come un altro*, Milano: Jaca Book, 1993).
Ricoeur, Paul 2004. *Parcours de la reconnaissance*. Paris: Stock.
Ricoeur, Paul 2007. "*Giustizia e vendetta*," in P. Ricoeur, *Il Giusto*, vol. 2, Effatà Editrice, 2007: 264ss.
Ripa, Andrea 2021. "*Delitti e altre condotte* contra Sextum *nell'esperienza delle Facoltà Speciali della Congregazione per il Clero*," in *La sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica* (Annales doctrinae et iurisprudentiae canonicae, XI), Città del Vaticano. 1015-1036.
Ripa, Andrea 2026a. "*L'abuso spirituale o di coscienza nel diritto della Chiesa. Riflessioni canonico-pastorali*," in M. Ambros, E. Spedicato e A.J. Antón Horna (eds), *Ad iustitiam promovendam. Scritti in onore del Professor Gianpaolo Montini*, Berlin: Peter Lang: 885-908.
Ripa, Andrea 2026b. *Vulnerabilità come relazione. Per una definizione canonica dell'"adulto vulnerabile"* in *Jus-Online* 2/2026: 26-50.
Schöch, Nikolaus 2020. "*Fragen zur Anwendung durch Dekret gemäß can. 695 CIC/1983 auf bereits verjährte Straftaten und auf nicht-geweihte Mitglieder*," in C. Ohly, S. Haering e L. Müller (eds), *Rechtskultur und Rechtspflege in der Kirche*, Berlin. 391-411.
Scicluna, Charles J. 2020. *I diritti delle vittime nei processi penali canonici* in *Periodica* 109: 495-502.
Sen, Amartya 1999. *Development as Freedom*. New York: Knopf.
Skonieczny, Piotr 2025. *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/2) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (2): il consiglio evangelico di castità come oggetto della protezione penale* in *Prawo Kanoniczne* 68/3: 73-90.
Spadaro, Antonio 2018. *Occorre ridare vita* in *La Civiltà Cattolica* 4038: 447-451.
Stark, Evan 2007. *Coercive Control: The Entrapment of Women in Personal Life*. New York-Oxford: Oxford University Press.
Stark, Evan 2023. *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*, 2ª ed. New York: Oxford University Press.
Taruffo, Michele 1970. *Studi sulla rilevanza della prova*. Padova: Cedam.
Taruffo, Michele 1975. *La motivazione della sentenza civile*. Padova: Cedam.
Taruffo, Michele 1992. *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*. Milano: Giuffrè.
Taruffo, Michele 2009. *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*. Roma-Bari: Laterza.
Taruffo, Michele 2020a. "*Il fatto e l'interpretazione*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 99 ss.

Taruffo, Michele 2020b. "*Verità e prova nel processo*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 113 ss.
Taruffo, Michele 2020c. "*Tre divagazioni intorno alla verità*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 125 ss.
Taruffo, Michele 2020d. "*Aspetti logici della valutazione della prova*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 205 ss.
Taruffo, Michele 2020e. "*La prova per indizi*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 263 ss.
Taruffo, Michele 2020f. "*Note sparse su probabilità e logica della prova*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 273 ss.
Taruffo, Michele 2020g. "*La scienza nel processo: problemi e prospettive*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 283 ss.
Taruffo, Michele 2020h. "*Idee per una teoria della decisione giusta*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 357 ss. (già in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 51, 1997).
Taruffo, Michele 2020i. "*Note su certezza e coerenza della decisione giudiziale*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 369 ss.
Taruffo, Michele 2020j. "*Sulla complessità della decisione giudiziaria*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 383 ss.
Taruffo, Michele 2020k. "*Considerazioni su prova e motivazione*," in M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino: Giappichelli. 397 ss.
ten Have, Henk 2016. *Vulnerability: Challenging Bioethics*. London-New York: Routledge (trad. it. *Vulnerabilità. Una sfida per la bioetica*, Milano-Udine: Mimesis, 2024).
Timmer, Alexandra 2013. "*A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights*," in M.A. Fineman e A. Grear (eds), *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, Farnham-Burlington: Ashgate. 147-170.
Tommasi, Wanda 2018. "*Relazioni, dipendenza e vulnerabilità*," in O. Giolo e B. Pastore (eds), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma: Carocci: 101-114.
Ventrella, Carmela 2023a. "*Affettività e vulnerabilità in una lettura contestualizzata del canone 1095, nn. 2 e 3, del Codice di Diritto Canonico*," in C. Ventrella (ed.), *La dimensione giuridica della fragilità. Matrimonio e famiglia nella giurisprudenza canonica*, Bari: Cacucci. 9-14.
Ventrella, Carmela 2023b. "*Territorio, ritorno all'occulto e consenso matrimoniale*," in C. Ventrella (ed.), *La dimensione giuridica della fragilità. Matrimonio e famiglia nella giurisprudenza canonica*, Bari: Cacucci. 15-44.
Vitarelli, Tiziana 2013. *Manipolazione psicologica e diritto penale*. Roma: Aracne.

Email autore: andrea.ripa@gmail.com

(pubblicato on-line il 23 novembre 2026)